

COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 6 del 18/02/2021

Oggetto : APPROVAZIONE DEI "PATTI DI SINDACATO" DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO, RELATIVI AD HERA S.P.A., PER IL TRIENNIO 2021-2024

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di Febbraio, alle ore 19:21, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^a convocazione.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Gnassi Andrea	Presente	18	Magrini Juri	Presente
2	Bellucci Andrea	Assente	19	Manfroni Davide	Presente
3	Bellucci Giorgia	Presente	20	Marcello Nicola	Presente
4	Bertozzi Simone	Presente	21	Mauro Gennaro	Presente
5	Camporesi Luigi	Presente	22	Muratori Mirco	Presente
6	Casadei Giovanni	Assente	23	Pasini Luca	Presente
7	Corazzi Giulia	Presente	24	Pecci Marzio	Presente
8	De Leonardis Daniela	Presente	25	Petrucci Matteo	Presente
9	Di Natale Barbara	Presente	26	Piccari Enrico	Presente
10	Donati Sara	Presente	27	Renzi Gioenzo	Presente
11	Erbetta Mario	Assente	28	Spina Carlo Rufo	Presente
12	Falcioni Milena	Presente	29	Trombetta Diana	Presente
13	Frisoni Davide	Presente	30	Vinci Barbara	Presente
14	Frisoni Lucilla	Presente	31	Zamagni Marco	Presente
15	Gianfreda Kristian	Presente	32	Zilli Filippo	Presente
16	Grassi Fabio	Presente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Grotti Carlo	Presente			

Totale presenti n. 30 - Totale assenti n. 3

Presiede Donati Sara nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Bellini Alessandro in qualità di Vice Segretario Generale.

A séguito dell'emergenza Covid-19, in conformità a quanto previsto dal D.L. 17 Marzo 2020, n. 18 (convertito con Legge 24 Aprile 2020, n. 27) all'art. 73 "Semplificazioni in materia di organi collegiali", la seduta si è svolta con sistema di videoconferenza "Collaborate Space", che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, tramite la partecipazione del Sindaco Gnassi, del Presidente del Consiglio, dei Consiglieri: Camporesi, Corazzi, De Leonardis, Falcioni, Manfroni, Spina e Zilli e del Vice Segretario Generale Dott. Bellini, collegati in presenza dalla sala del Consiglio, i restanti Consiglieri collegati da remoto.

OGGETTO: Approvazione dei "patti di sindacato" di primo e di secondo livello, relativi ad Hera s.p.a., per il triennio 2021-2024.

Il Presidente del Consiglio Comunale Donati, vista la proposta di delibera consiliare n. 6 del 22/01/2021, presentata dalla Giunta Comunale al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito trascritto:

“OGGETTO: Approvazione dei “patti di sindacato” di primo e di secondo livello, relativi ad Hera s.p.a., per il triennio 2021-2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Rimini possiede il 100,00% del capitale sociale (incredibile per statuto) di “Rimini Holding s.p.a.”, società strumentale “in house”, costituita in data 13/05/2010, partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al **n. 1**, avente per oggetto l’esercizio delle attività di natura finanziaria, con particolare riferimento all’assunzione e alla gestione, per il Comune di Rimini, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società e/o enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario, nonché l’esercizio dei diritti/doveri di socio del Comune, i cui bilanci ad oggi approvati sono consultabili sul sito internet della società “<http://www.riminiholding.it/>”;
- a sua volta “Rimini Holding s.p.a.” possiede attualmente n. 18.506.580 azioni costituenti l’1,24% del capitale sociale di “Hera s.p.a.” (società partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto a corredo del presente atto al **n. 2**, avente per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali afferenti il ciclo idrico integrato, l'utilizzo delle risorse energetiche e quelli di carattere ambientale, i cui bilanci ad oggi approvati sono consultabili sul sito internet della società “<http://www.gruppohera.it/>”;

CONSIDERATO che:

- con articolata ed argomentata relazione prot. n. 15U/ a mano del 22/01/2021, avente ad oggetto <<proposta di approvazione dei “patti di sindacato” di primo e di secondo livello, relativi ad Hera s.p.a., per il triennio 2021-2024>> ed allegata al presente atto (unitamente ai rispettivi sub-allegati “A.1”, “A.2”, “A.3” e “A.4”), quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla **lettera “A”** e a cui si rimanda, l’amministratore unico di Rimini Holding s.p.a.:
 - ha spiegato che, dal 2003 (anno di adesione alla società), mediante stipula dell’atto iniziale (nel 2003) e dei diversi relativi rinnovi susseguitisi nel tempo (in particolare nel 2006, nel 2009, nel 2011, nel 2014, nel 2015 e nel 2018, per il primo livello e il 23/12/2014 per il

secondo livello) il Comune di Rimini prima (fino alla fine dell'anno 2010) e Rimini Holding s.p.a. poi (da fine anno 2010), hanno sempre aderito:

- a) unitamente ai principali soci pubblici di Hera, al “*Contratto di Sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari*” (sinteticamente definito, per praticità, “*patto di sindacato di primo livello*”, o anche, originariamente - prima dell'ingresso nella compagine sociale di Hera dei Comuni veneti e friulani, avvenuto successivamente - “*patto di sindacato emiliano-romagnolo*”, per distinguerlo da quello di seguito indicato), finalizzato a garantire:
 - a.1) il coordinamento preventivo dei soci pubblici contraenti nell'espressione del proprio voto in seno alle assemblee dei soci di Hera inerenti le materie più importanti (nomina degli organi sociali ed attribuzioni dei relativi poteri, fusioni, scissioni, liquidazioni, trasformazioni, ecc.), attraverso il “*comitato di sindacato*” (loro organo rappresentativo, formalmente costituito e regolamentato dal patto stesso, alle cui decisioni preventive i soci devono obbligatoriamente conformarsi nelle assemblee aventi ad oggetto tali materie, a pena di ingenti sanzioni pecuniarie) (c.d. “*sindacato di voto*”);
 - a.2) il mantenimento della maggioranza pubblica del capitale sociale di Hera, attraverso l'obbligo, a carico dei contraenti, di mantenimento della proprietà della maggioranza delle azioni da ciascuno di essi detenute (c.d. “*azioni bloccate*”), per tutta la durata del patto stesso, con la previsione, anche in questo ambito, in caso di violazione, di importanti sanzioni pecuniarie (c.d. “*sindacato di blocco azionario*”);
 - b) unitamente ai principali soci pubblici “romagnoli” (in senso “lato”) di Hera (i cui principali sono - oltre al Comune di Rimini - quelli di Ravenna, Cesena ed Imola) al “*patto di sindacato di area romagna*” (alias “*patto di sindacato di secondo livello*”), finalizzato a:
 - b.1) dare concreta attuazione alle disposizioni del patto di primo livello, relativamente alle materie da questo disciplinate (ad esempio individuando i contraenti romagnoli a cui spettava indicare i membri degli organi sociali, tra i membri da nominare da parte dei soci dell'area romagna);
 - b.2) coordinare preventivamente i medesimi contraenti romagnoli nell'espressione del proprio voto in seno alle assemblee dei soci di Hera aventi per oggetto materie diverse (secondarie) rispetto a quelle (primarie) già regolate dal patto di primo livello;
- ha evidenziato che, in vista della prossima imminente scadenza del “*patto di sindacato di primo livello relativo ad Hera s.p.a., per il triennio 2018-2021*” attualmente vigente (a corredo del presente atto al **n. 3**), prevista il prossimo 30/06/2021, nei mesi scorsi i medesimi soci pubblici di Hera hanno definito - prevedendone la stipula entro il 30/06/2021:
 - un nuovo “*patto di sindacato di primo livello relativo ad Hera s.p.a., per il triennio 2021-2024*” (allegato alla propria relazione alla lettera “**A.1**”, di cui ha indicato i principali contenuti (sintetizzandoli in apposita “*sintesi*”, allegata alla propria relazione alla lettera **A.2**) e le principali differenze rispetto al testo attualmente vigente;
 - un nuovo “*patto di sindacato di secondo livello relativo ad Hera s.p.a., per il triennio 2021-2024*” (allegato alla propria relazione alla lettera “**A.3**”, di cui ha indicato i principali contenuti (sintetizzandoli in apposita “*sintesi*”, allegata alla propria relazione alla lettera **A.4**) e le principali differenze rispetto al testo attualmente vigente;

- ha evidenziato i riflessi finanziari, patrimoniali ed economici, che la stipula dei due nuovi “patti di sindacato” in oggetto avrà per il socio (di Hera) Rimini Holding s.p.a. e, conseguentemente, per il relativo socio unico (di Holding) Comune di Rimini;
- ha individuato l’interesse pubblico sotteso alla proposta di seguito formulata all’assemblea dei soci di Holding e quindi al socio unico Comune di Rimini, consistente: relativamente alla stipula del “patto di sindacato di primo livello”:

➤ nell’istituzione di un “momento di confronto preventivo” (“sindacato di voto”) dei principali soci pubblici di “Hera s.p.a.”, per determinare un loro indirizzo unitario, in occasione delle decisioni relative alle materie più importanti per la vita della società e, contestualmente,

➤ nel garantire, attraverso un “sindacato di blocco” (ovvero “divieto di vendita”) delle azioni, il mantenimento della maggioranza pubblica del capitale della società, previsto dallo statuto sociale (da intendersi, anche a seguito dell’introduzione del c.d. “voto maggiorato”, anche come maggioranza relativa dei diritti di voto rispetto a quelli di qualsiasi altro socio);

relativamente alla stipula del “patto di sindacato di secondo livello”, nell’istituzione di un “momento di confronto preventivo” (“sindacato di voto”) dei principali soci pubblici romagnoli di “Hera s.p.a.”, sia sulle “materie” di competenza del “comitato di sindacato” previsto dal “patto di sindacato di primo livello”, sia su altre diverse materie assembleari;

- ha proposto al Comune di Rimini, socio unico di Rimini Holding, di approvare, prima al proprio interno, poi in sede di assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. di prossima imminente celebrazione (ai sensi dell’articolo 15.1, lettera “k”, del vigente statuto sociale di Holding):

1) il “*patto di sindacato di primo livello*”, relativo ad Hera s.p.a., per il triennio 2021-2024, nel testo allegato (con tutti i relativi n.6 sub-allegati) alla lettera “**A.1**”, alla propria relazione (allegata, al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera “**A**”), sintetizzato, nei suoi aspetti essenziali, nel prospetto allegato alla medesima relazione, alla lettera “**A.2**”;

2) il “*patto di sindacato di secondo livello*” relativo ad Hera s.p.a., per il triennio 2021-2024, nel testo allegato (con il relativo sub-allegato) alla lettera **A.3**, alla propria relazione (allegata, al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera “**A**”), sintetizzato, nei suoi aspetti essenziali, nel prospetto allegato alla medesima relazione, alla lettera “**A.4**”;

3) la sottoscrizione dei due patti suddetti, da parte di Rimini Holding s.p.a., in persona del relativo amministratore unico o suo delegato, conferendogli, a tal fine, il relativo mandato, autorizzandolo e dandogli mandato di compiere tutti gli atti che risultassero necessari e/o opportuni per procedere in tal senso, con la più ampia facoltà di apportare ai testi allegati alla propria relazione tutte le eventuali modifiche formali, non sostanziali, che risultassero necessarie e/o opportune in sede di stipula;

RITENUTO che le considerazioni e le valutazioni svolte dall’amministratore unico di Rimini Holding s.p.a. nella propria suddetta relazione siano integralmente condivisibili e che sia quindi opportuno procedere secondo quanto da egli ivi proposto, dando anche mandato al Sindaco (o suo delegato) ad approvare quanto sopra in seno all’assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. di prossima imminente celebrazione;

VISTI:

- l’articolo 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l’articolo 15.1, lettera “k”, del vigente statuto di Rimini Holding s.p.a.;
- l’articolo 29 (“*società di capitali*”) del vigente statuto del Comune di Rimini;

- l'articolo 4.1, lettera "a.6", del vigente "Regolamento per la gestione delle partecipazioni negli enti partecipati dal Comune di Rimini";

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile della U.O. Organismi Partecipati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità, allegato al presente atto;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

VISTO il parere espresso in data 09.02.2021 dalla 5' Commissione Consigliare Permanente;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** integralmente la <<proposta di approvazione dei "patti di sindacato" di primo e di secondo livello, relativi ad Hera s.p.a., per il triennio 2021-2024>> formulata dall'amministratore unico di Rimini Holding s.p.a. in data 22/01/2021 ed allegata al presente atto (unitamente ai rispettivi sub-allegati "A.1", "A.2", "A.3" e "A.4"), quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla **lettera "A"** e quindi di approvare:
 - 1.a) il "patto di sindacato di primo livello relativo ad Hera s.p.a., per il triennio 2021-2024", con la relativa "sintesi", allegati alla proposta stessa (rispettivamente alle lettere "A.1" e A.2");
 - 1.b) il "patto di sindacato di secondo livello relativo ad Hera s.p.a., per il triennio 2021-2024", con la relativa "sintesi", allegati alla proposta stessa (rispettivamente alle lettere "A.3" e A.4");
- 2) **DI APPROVARE** la sottoscrizione, da parte di Rimini Holding s.p.a. (in persona del relativo amministratore unico o suo delegato), dei due "patti di sindacato" (di primo e di secondo livello) relativi ad Hera s.p.a., per il triennio 2021-2024", sopra approvati;
- 3) **DI DARE MANDATO** al Sindaco (o suo delegato) di votare favorevolmente, in seno all'assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. di prossima imminente celebrazione, tutto ciò che risultasse necessario e/o opportuno per approvare, da parte della medesima assemblea, quanto approvato ai precedenti punti 1 e 2 del presente atto e per autorizzare e dare mandato al legale rappresentante della società di compiere tutti gli atti che risultassero necessari e/o opportuni per dare attuazione a quanto approvato ai medesimi precedenti punti 1 e 2 del presente atto, con la più ampia facoltà di apportare ai relativi testi sopra approvati tutte le eventuali modifiche formali, non sostanziali, che risultassero necessarie e/o opportune in sede di stipula;
- 4) **DI DARE ATTO** che il responsabile del procedimento è il responsabile della U.O. Organismi Partecipati dell'ente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA L'URGENZA di rispettare i ristretti tempi fissati per l'approvazione e la conseguente stipula dei due "patti di sindacato" di primo e di secondo livello relativi ad Hera s.p.a. per il triennio 2021-2024, oggetto del presente atto;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267."

-----*****-----

Dichiarata aperta la discussione, si hanno i seguenti interventi: l'Ass. Brasini (Assessorato al Bilancio, Patrimonio, Sport, Fundraising e Rapporti con le Società Partecipate) per l'illustrazione dell'argomento, il Cons. Renzi, e l'Ass. Brasini per le conclusioni.

Presenti n. 27 (26 Consiglieri più il Sindaco):

Sindaco Gnassi; Consiglieri: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Camporesi, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Davide, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Marcello, Mauro, Muratori, Pasini, Pecci, Petrucci, Piccari, Renzi, Spina, Vinci, Zamagni, Zilli e Zoccarato;

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, il Presidente del Consiglio Comunale Donati, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione;

Esperita la votazione per appello nominale, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	27	
Votanti Nr.	27	
Favorevoli Nr.	18	Sindaco Gnassi; Consiglieri: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	9	Consiglieri: Camporesi, Frisoni Davide, Marcello, Mauro, Pecci, Renzi, Spina, Zilli e Zoccarato
Astenuti Nr.	-	-

Quindi il Presidente del Consiglio Comunale Donati pone in votazione la richiesta, di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta;

Esperita la votazione per appello nominale, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	27	
Votanti Nr.	27	
Favorevoli Nr.	18	Sindaco Gnassi; Consiglieri: Bellucci Giorgia, Bertozzi, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Donati, Falcioni, Frisoni Lucilla, Gianfreda, Grassi, Magrini, Muratori, Pasini, Petrucci, Piccari, Vinci e Zamagni
Contrari Nr.	9	Consiglieri: Camporesi, Frisoni Davide, Marcello, Mauro, Pecci, Renzi, Spina, Zilli e Zoccarato
Astenuti Nr.	-	-

Esce il Sindaco. Presenti n. 26 Consiglieri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Donati Sara

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Bellini Alessandro

Prot. n.15U/a mano del 22/01/2021

**Al socio unico Comune di Rimini
e, p.c, al collegio sindacale della società**

OGGETTO: PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEI “PATTI DI SINDACATO” DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO, RELATIVI AD HERA S.P.A., PER IL TRIENNIO 2021-2024.

PREMESSO CHE:

- “Rimini Holding s.p.a.” possiede n.18.506.580 azioni costituenti circa l’1,2424% del capitale sociale di “Hera s.p.a.”, società avente per oggetto la gestione dei servizi pubblici locali afferenti il ciclo idrico integrato, l'utilizzo delle risorse energetiche e quelli di carattere ambientale, i cui bilanci ad oggi approvati sono consultabili sul sito internet della società “<http://www.gruppohera.it/>”;
- dal 2003 (anno di adesione alla società), mediante stipula dell’atto iniziale (nel 2003) e dei diversi relativi rinnovi susseguitisi nel tempo (in particolare nel 2006, nel 2009, nel 2012, nel 2015 e, in ultimo, il 26/06/2018, per il primo livello e il 23/12/2014 per il secondo livello) il Comune di Rimini prima (fino alla fine dell’anno 2010) e Rimini Holding s.p.a. poi (da fine anno 2010), hanno sempre aderito:
 - a) unitamente ai principali soci pubblici di Hera, fino al 2021, al “*Contratto di Sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari*” (sinteticamente definito, per praticità, “*patto di sindacato di primo livello*”, o anche, originariamente - prima dell’ingresso nella compagine sociale di Hera dei Comuni veneti e friulani, avvenuto negli ultimi anni - “*patto di sindacato emiliano-romagnolo*”), finalizzato a garantire:
 - a.1) il coordinamento preventivo dei soci pubblici contraenti nell’espressione del proprio voto in seno alle assemblee dei soci di Hera inerenti le materie più importanti (nomina degli organi sociali ed attribuzioni dei relativi poteri, fusioni, scissioni, liquidazioni, trasformazioni, ecc.), attraverso il “comitato di sindacato” (loro organo rappresentativo, formalmente costituito e regolamentato dal patto stesso, alle cui decisioni preventive i soci devono obbligatoriamente conformarsi nelle assemblee aventi ad oggetto tali materie, a pena di ingenti sanzioni pecuniarie) (c.d. “sindacato di voto”);
 - a.2) il mantenimento della maggioranza pubblica del capitale sociale di Hera, attraverso l’obbligo, a carico dei contraenti, di mantenimento della proprietà della maggioranza delle azioni da ciascuno di essi detenute (c.d. “azioni bloccate”), per tutta la durata del patto stesso, con la previsione, anche in questo ambito, in caso di violazione, di importanti sanzioni pecuniarie (c.d. “sindacato di blocco azionario”);
 - b) unitamente ai soci pubblici “romagnoli” (in senso “lato”) di Hera (i cui principali sono i Comuni di Ravenna, Cesena ed Imola), fino al 2015, al “patto di sindacato di area romagna” (alias “*patto di sindacato di secondo livello*”), finalizzato a:
 - b.1) dare concreta attuazione alle disposizioni del patto di I livello, relativamente alle materie da

Rimini Holding S.p.A.

questo disciplinate (ad esempio individuando i contraenti romagnoli a cui spettava indicare i membri degli organi sociali, tra i membri da nominare da parte dei soci dell'area romagna);

b.2) coordinare preventivamente i medesimi contraenti romagnoli nell'espressione del proprio voto in seno alle riunioni del "comitato di sindacato" e alle assemblee dei soci di Hera aventi per oggetto altre diverse materie" (secondarie) rispetto a quelle già regolate dal patto di I livello;

- il **"patto di sindacato di primo livello"** attualmente vigente stabilisce, come sopra detto, un duplice "sindacato" - di voto e di blocco (della vendita azionaria) - e, in estrema sintesi disciplina:

a) la composizione e il funzionamento del "Comitato di sindacato", al quale spettano, in estrema sintesi, l'assunzione delle seguenti deliberazioni:

a.1) determinazione del voto da esprimersi in ordine alle delibere più importanti da assumersi in sede di assemblea straordinaria dei soci di Hera s.p.a. (quelle aventi ad oggetto la liquidazione, la fusione o scissione di "Hera s.p.a." e la modifica degli articoli 6, 7, 8, 14, 17, 21 e 23.4 dello statuto sociale - art. 4.3);

a.2) determinazione della lista dei consiglieri di amministrazione (art. 6.1);

a.3) determinazione della lista dei membri del collegio sindacale (art. 7);

a.4) deliberazione di richiesta di pagamento della penale a carico della parte eventualmente inadempiente al patto di sindacato (art. 15);

a.5) deliberazioni in merito al coordinamento ed all'esecuzione dei piani di vendita delle azioni nonché dei relativi atti propedeutici e conseguenti, con tutti i più ampi poteri per darvi esecuzione (art. 12);

b) la consultazione/informazione in ordine ai piani strategici della società ed alle operazioni straordinarie che modifichino il perimetro geografico di attività di "Hera s.p.a." (art. 10.1);

c) le modalità di formazione e presentazione della lista (c.d. "di maggioranza") per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale (rispettivamente art. 6.1 e art.7.2);

d) la composizione del consiglio di amministrazione di Hera s.p.a. di 15 membri (art. 16 dello statuto sociale di "Hera s.p.a."), di cui 11 membri appartenenti alla "lista di maggioranza" pubblica (art.6) e dei rappresentanti dell'area romagnola (n.4 membri), nonché la designazione del Presidente del consiglio di amministrazione da parte dell'area territoriale romagnola (art.9);

e) la composizione del collegio sindacale di Hera s.p.a. di 5 membri, di cui 3 effettivi e 2 supplenti (art. 25 dello statuto sociale di "Hera s.p.a."), di cui 1 effettivo (da inserire al primo posto della "lista di maggioranza" pubblica) di designazione dell'area romagnola (art.7.2);

f) i limiti al trasferimento delle azioni da parte dei sottoscrittori del patto (art. 11);

- in particolare il "patto di sindacato di primo livello" attualmente vigente:

- prevede un organo decisionale denominato "Comitato di Sindacato", composto da 11 membri (rappresentanti i comuni sottoscrittori e capofila delle aree territoriali ove "Hera s.p.a." presta i propri servizi), rappresentanti n.37 voti, designati:

Rimini Holding S.p.A.

- ❑ 1 dal Comune di Bologna (al quale sono attribuiti 7 voti);
- ❑ 1 dagli azionisti minori Provincia di Bologna (ai quali sono attribuiti 2 voti);
- ❑ 1 da Holding Ferrara Servizi S.r.l. (al quale è attribuito 1 voto);
- ❑ 1 da Ravenna Holding S.p.A. (al quale sono attribuiti 5 voti)
- ❑ 1 dal Consorzio Con.Ami (al quale sono attribuiti 6 voti);
- ❑ 1 da Rimini Holding S.p.A. (al quale è attribuito 1 voto);
- ❑ 1 dal Comune di Cesena (al quale è attribuito 1 voto);
- ❑ 1 dagli azionisti dell' "area" di Modena (al quale sono attribuiti 6 voti);
- ❑ 1 dal Comune di Padova (al quale sono attribuiti 3 voti);
- ❑ 1 dal Comune di Trieste (al quale sono attribuiti 3 voti);
- ❑ 1 dal Comune di Udine (al quale sono attribuiti 2 voti);

avente il compito di determinare preventivamente il voto al quale i comuni sottoscrittori del patto devono obbligatoriamente conformarsi, in occasione di ogni assemblea dei soci di "Hera s.p.a." avente all'ordine del giorno le materie più importanti e quindi primarie (quali fusioni, scissioni, nomina degli organi societari, ecc., indicate alla precedente punto a.1) (c.d. "**sindacato di voto**"), imponendo anche l'obbligo di partecipazione a tali assemblee;

- prescrive che il numero dei componenti la lista dei consiglieri designati da ciascun gruppo di contraenti venga stabilito sulla base di un componente designato per ogni 3% delle azioni bloccate dal medesimo gruppo di contraenti (art. 6.1);
- stabilisce le modalità di designazione delle 11 persone che costituiscono la c.d. "lista di maggioranza" per la nomina di 11 dei 14 componenti del consiglio di amministrazione di "Hera s.p.a.", da parte dei soci pubblici, mediante un voto di lista (art.17 dello statuto sociale), lista che, in base a quello detto al precedente punto, è così articolata:
 - ❑ 3 componenti (di cui 1 con funzioni di Amministratore Delegato) designati dal Comune di Bologna (previa verifica con gli azionisti dell'area territoriale romagnola), dagli azionisti minori della Provincia di Bologna e dal Comune di Ferrara, anche nell'interesse degli azionisti dell'area territoriale di Ferrara;
 - ❑ 4 componenti (di cui 1 con funzioni di Presidente) designati dall'area territoriale romagnola (Forlì-Cesena, Imola-Faenza, Ravenna, Rimini - previa verifica con gli azionisti dell'area "Bologna");
 - ❑ 2 componenti (di cui 1 con funzioni di Vice Presidente) designati dal Comune di Modena, anche nell'interesse degli azionisti dell'area territoriale di Modena;
 - ❑ 1 componente designato dal Comune di Padova;
 - ❑ 1 componente designato dal Comune di Trieste;
- prevede l'obbligo, per tutti i comuni firmatari del patto, di rimanere proprietari, per tutta la durata del patto (30 giugno 2021), di un determinato quantitativo di azioni (c.d. "azioni bloccate" o "azioni sottoposte a blocco", per distinguerle dalle c.d. "azioni libere", ovvero dalle azioni liberamente

Rimini Holding S.p.A.

vendibili), diverso per ciascuno di essi (c.d. **“sindacato di blocco”**), al fine di mantenere la maggioranza azionaria (ad oggi pari al 46,03%, anche a seguito dell'introduzione del c.d. “voto maggiorato”) - da intendersi anche come maggioranza relativa dei diritti di voto rispetto a quelli di qualsiasi altro socio - in capo ai comuni soci, come previsto dallo statuto sociale di “Hera s.p.a.” (vedasi art. 7);

- fissa il limite massimo del numero di azioni vendibili da ciascun azionista senza l'obbligo di coordinarsi preventivamente con il comitato, relativamente alla vendita delle azioni “libere”, che è di n.3.000.000 per ogni anno solare, cui si aggiunge l'obbligo di vendita coordinata qualora il numero complessivo delle azioni poste in vendita da tutti gli azionisti pubblici - pur inferiore, singolarmente, a 3.000.000 - dovesse superare, congiuntamente, n.10.000.000 (art. 12.2.1);
- il **“patto di sindacato di secondo livello”** o anche “patto di sindacato romagnolo”, nella sua ultima versione, scaduta il 30/06/2015 (e non più firmato successivamente), in estrema sintesi:
 - consentiva di determinare un indirizzo unitario di voto (dei comuni romagnoli sottoscrittori) (art.4) in occasione di ogni decisione su materie (secondarie) diverse da quelle (primarie) rientranti nelle competenze del vigente “patto di sindacato di primo livello”, che andava assunto in sede di assemblea dei soci di “Hera s.p.a.” (c.d. “sindacato di voto”);
 - stabiliva le modalità di individuazione dei 4 componenti da designare nella c.d. “lista di maggioranza” (da candidare poi alla carica di membri del consiglio di amministrazione di “Hera s.p.a.”) di espressione dell'area territoriale romagnola (art.5) e la relativa ripartizione delle designazioni nella seguente maniera:
 - ❑ 1 componente, da inserire al primo posto della “lista di maggioranza”, indicato dal Presidente dell'assemblea di sindacato (ovvero dai comuni dell'area romagnola congiuntamente tra loro), nell'interesse dell'area territoriale romagnola;
 - ❑ il secondo componente indicato dal sindaco del Comune di Imola, anche nell'interesse dei comuni soci del Con.Ami;
 - ❑ il terzo componente indicato dal sindaco del Comune di Ravenna, anche nell'interesse dei comuni della rispettiva Provincia, non facenti parte del perimetro Con.Ami;
 - ❑ il quarto componente indicato congiuntamente dai sindaci dei Comuni di Forlì-Cesena e Rimini, anche nell'interesse dei comuni delle rispettive Province;
 - stabiliva le modalità di individuazione del candidato da inserire al primo posto della lista dei sindaci (facenti parte del collegio sindacale), su proposta del Sindaco di Rimini o dei Sindaci di Forlì-Cesena, anche nell'interesse dei Comuni delle rispettive Province, a seconda che il quarto componente della lista di maggioranza del c.d.a. (art.5) fosse stato indicato rispettivamente dai Sindaci di Forlì-Cesena o dal Sindaco di Rimini;

CONSIDERATO CHE:

- in data 30/06/2021 scadrà il “patto di sindacato di primo livello”, mentre quello il “patto di sindacato di secondo livello” è già scaduto (al 30/06/2015), senza essere stato rinnovato;

Rimini Holding S.p.A.

- nei mesi scorsi i principali soci di Hera s.p.a. hanno definito - prevedendone la stipula con largo anticipo entro il prossimo 30/06/2021 - una nuova versione del "patto di sindacato di primo livello" che ricalca sostanzialmente i contenuti della rispettiva precedente versione, attualmente vigente, non prevedendo significative variazioni rispetto al testo di imminente scadenza (come risulta dalla "sintesi del patto di sindacato", allegata al presente atto alla lettera **A.2**):
- nei mesi scorsi i principali soci romagnoli di Hera s.p.a. hanno anche definito - prevedendone la stipula contestualmente alla firma del "patto di sindacato di primo livello" e comunque entro il prossimo 30/06/2021 - una nuova versione del "patto di sindacato di secondo livello", le cui finalità rimangono le medesime già precedentemente indicate nella presente proposta, con le principali "modifiche" (rispetto alla versione ultima scaduta il 30/06/2015) qui di seguito indicate:
 - il "trasferimento" della facoltà di designazione del nominativo da inserire nella lista dei candidati alla carica di sindaco effettivo di Hera (spettante ai relativi soci romagnoli, in base al "patto di sindacato di primo livello") dai Comuni di Rimini e di Cesena, congiuntamente tra loro (originaria pattuizione), al "*presidente del patto, sentiti i soci principali*" (nuova pattuizione), a seguito della forte riduzione dei "pesi" complessivi dei due soci romagnoli in questione nella compagine societaria romagnola di Hera, intervenuta dalla data di stipula del precedente ultimo "patto di sindacato di secondo livello" (23/12/2014) ad oggi (art.6);
 - la replica ed ulteriore conferma del "blocco azionario" (divieto di vendita delle "azioni bloccate") già previsto dal "patto di sindacato di primo livello";
 - la forte riduzione delle penali da applicare in caso di violazione delle disposizioni "vincolanti" del "patto di secondo livello" (art.9);
- l'adesione al nuovo "patto di sindacato di primo livello", implicherà quindi:
 - per Rimini Holding s.p.a., a fronte della percezione annuale di dividendi calcolati su un numero di azioni che rimarrà immutato nel triennio¹, l'impossibilità di vendere, nel triennio di durata del patto (dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2024), tutte le n.18.506.580 azioni "bloccate" di Hera s.p.a. attualmente detenute e, conseguentemente, di incassare, come già avvenuto con le cessioni di azioni effettuate nel corso degli anni 2017 e del 2019², le importanti risorse finanziarie potenzialmente ritraibili dalla relativa vendita (impatto finanziario negativo) e, eventualmente, di realizzare anche importanti utili di esercizio, sotto forma di eventuale plusvalore delle azioni

¹ Il piano industriale di Hera s.p.a. del triennio 2021-2023 prevede l'erogazione di dividendi per l'anno 2021 pari ad € 0,11 centesimi per azione, € 1,15 nel 2022 ed € 1,20 nel 2023.

² Si ricorda che la società, nel mese di giugno 2017, vendette n.3.700.000 azioni, al prezzo lordo di € 2,5 per azione che, al netto delle commissioni di € 140.875, determinò un incasso di € 9.109.125, mentre nel mese di settembre 2019 cedette le rimanenti n.1.878.628 azioni libere al prezzo lordo di € 3,71 per azione che, al netto delle commissioni di € 54.775, determinò un incasso di € 6.914.935. La valutazione della società in data 21 gennaio 2021 è di € 2,934 per azione, con un valore minimo di € 2,964 e un valore massimo di € 3,222, rilevati nel mese di gennaio 2021.

Rimini Holding S.p.A.

vendute rispetto al relativo valore di iscrizione nel bilancio della società (eventuale impatto economico negativo);

- per il socio unico Comune di Rimini, parallelamente, un “riflesso finanziario (e, eventualmente, anche economico) indiretto negativo”, consistente nell’impossibilità di percepire da Holding, nel medesimo triennio, ingenti risorse finanziarie (a titolo di “riserve di capitale” - sotto forma di distribuzione di “riserva sovrapprezzo azioni” - o, eventualmente, anche di dividendi, conseguenti ad eventuali ingenti utili di esercizio, conseguenti alle plusvalenze di vendita sopra indicate);
- l'adesione al nuovo “patto di sindacato di secondo livello” non avrà, invece, alcun riflesso economico, finanziario e patrimoniale per Rimini Holding s.p.a., né, conseguentemente, per il relativo socio unico Comune di Rimini;
- ai sensi del vigente “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022” del Comune di Rimini [approvato inizialmente con Deliberazione di Giunta Comunale n.32 del 31/01/2020 ed applicabile anche alla Rimini Holding s.p.a. per relativa espressa previsione - recepito ed adottato dalla società con determinazione n.1 del 05/02/2015 del precedente amministratore (nella quale si dava atto che, in assenza di ulteriori atti formali della società, sarebbero stati automaticamente recepiti anche tutti i futuri aggiornamenti annuali del Piano stesso)], l’interesse pubblico sotteso alla proposta di seguito formulata all’assemblea dei soci di Holding e quindi al socio unico Comune di Rimini consiste:
 - relativamente alla stipula del “patto di sindacato di primo livello”:
 - nell’istituzione di un “momento di confronto preventivo” (“sindacato di voto”) dei principali soci pubblici di “Hera s.p.a.”, per determinare un loro indirizzo unitario, in occasione delle decisioni relative alle materie più importanti per la vita della società e, contestualmente,
 - nel garantire, attraverso un “sindacato di blocco” (ovvero “divieto di vendita”) delle azioni, il mantenimento della maggioranza pubblica del capitale della società, previsto dallo statuto sociale (da intendersi, anche a seguito dell’introduzione del c.d. “voto maggiorato”, anche come maggioranza relativa dei diritti di voto rispetto a quelli di qualsiasi altro socio);
 - relativamente alla stipula del “patto di sindacato di secondo livello”, nell’istituzione di un “momento di confronto preventivo” (“sindacato di voto”) dei principali soci pubblici romagnoli di “Hera s.p.a.”, sia sulle “materie” di competenza del “comitato di sindacato” previsto dal “patto di sindacato di primo livello”, sia su altre diverse materie assembleari;

RITENUTO opportuno che “Rimini Holding s.p.a.” approvi e sottoscriva:

- il nuovo “patto di sindacato di primo livello” (allegato - **con i relativi n.6 sub-allegati** - al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso alla **lettera A.1 e sintetizzato nel prospetto allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, alla lettera A.2)** e
- il nuovo “patto di sindacato di secondo livello” (allegato - **con i relativi n. 2 sub-allegati** - al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso alla **lettera A.3 e sintetizzato nel prospetto allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, alla lettera A.4;**

in quanto entrambi finalizzati al perseguimento degli importanti scopi sopra già evidenziati;

Rimini Holding S.p.A.

il sottoscritto


PROPONE

pertanto al Comune di Rimini, socio unico di Rimini Holding, di approvare, prima al proprio interno, poi in sede di assemblea ordinaria dei soci di Rimini Holding s.p.a. di prossima imminente celebrazione (ai sensi dell'articolo 15.1, lettera "k", del vigente statuto sociale):

- 1) il "patto di sindacato" (di primo livello) relativo ad Hera s.p.a., per il triennio 2021-2024, nel testo allegato (con tutti i relativi n.6 sub-allegati) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera A.1, sintetizzato, nei suoi aspetti essenziali, nel prospetto allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, alla lettera A.2;
- 2) il "patto di sindacato" (di secondo livello) relativo ad Hera s.p.a., per il triennio 2021-2024, nel testo allegato (con il relativo sub-allegato) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera A.3, sintetizzato, nei suoi aspetti essenziali, nel prospetto allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, alla lettera A.4;
- 3) la sottoscrizione dei due patti suddetti, da parte di Rimini Holding s.p.a., in persona del sottoscritto amministratore unico o suo delegato, conferendogli, a tal fine, il relativo mandato, autorizzandolo e dandogli mandato di compiere tutti gli atti che risultassero necessari e/o opportuni per procedere in tal senso, con la più ampia facoltà di apportare ai testi allegati al presente atto tutte le eventuali modifiche formali, non sostanziali, che risultassero necessarie e/o opportune in sede di stipula.

L'amministratore unico

dott. Paolo Faini



Allegati:

- A.1: "patto di sindacato" (di primo livello) relativo ad "Hera s.p.a."(con i relativi n.6 sub-allegati);
- A.2: sintesi delle regole contenute nel "patto di sindacato di primo livello";
- A.3: "patto di sindacato" (di secondo livello) relativo ad "Hera s.p.a."(con i relativi n.2 sub-allegati);
- A.4: sintesi delle regole contenute nel "patto di sindacato di secondo livello".

Allegato A1

CONTRATTO DI SINDACATO DI VOTO E DI DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI AZIONARI

Il presente contratto è stipulato a Bologna in data

tra

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA, con sede in Anzola dell'Emilia in Via Grimandi n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Giampiero Veronesi;

COMUNE DI ARGELATO, con sede in Argelato in Via Argelati n. 4, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Claudia Muzic;

COMUNE DI BARICELLA, con sede in Baricella in Via Roma n. 76, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Omar Mattioli;

COMUNE DI BENTIVOGLIO, con sede in Bentivoglio in Piazza dei Martiri per la Libertà n. 2, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Erika Ferranti;

COMUNE DI BOLOGNA, con sede in Bologna in Piazza Maggiore n. 6, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Virginio Merola;

COMUNE DI CALDERARA DI RENO, con sede in Calderara di Reno in Piazza Marconi n. 7, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Giampiero Falzone;

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO, con sede in Casalecchio di Reno in Via dei Mille n. 9, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Massimo Bosso;

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE, con sede in Castel Maggiore in Via Matteotti n. 10, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Belinda Gottardi;

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE, con sede in Castello d'Argile in Piazza Gadani n. 2, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Alessandro Erriquez;

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI, con sede in Castiglione dei Pepoli in Piazza Marconi n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Maurizio Fabbri;

COMUNE DI GAGGIO MONTANO, con sede in Gaggio Montano in Piazza Arnaldo Brasa n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Maria Elisabetta Tanari;

COMUNE DI GALLIERA, con sede in San Venanzio di Galliera, Piazza Eroi della Libertà n.1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Stefano Zanni;

COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA, con sede in Granarolo dell'Emilia in Via San Donato n. 199, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Alessandro Ricci;

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI, con sede in Grizzana Morandi in Via Pietrafitta n. 52, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Graziella Leoni;

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE, con sede in Lizzano in Belvedere in Piazza Marconi n. 6, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Sergio Polmonari;

COMUNE DI LOIANO, con sede in Loiano in Via Roma n. 55, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Fabrizio Morganti;

COMUNE DI MALALBERGO, con sede in Malalbergo in Piazza dell'Unità d'Italia n. 2, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Monia Giovannini;

COMUNE DI MARZABOTTO, con sede in Marzabotto, Piazza XX Settembre n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Valentina Cuppi;

COMUNE DI MINERBIO, con sede in Minerbio in Via Garibaldi n. 44, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Roberta Bonori;

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO, con sede in Monte San Pietro in Piazza della Pace n. 2, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Monica Cinti;

COMUNE DI MONZUNO, con sede in Monzuno in Via Casaglia n. 4, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Bruno Pasquini;

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA, con sede in Ozzano dell'Emilia in Via della Repubblica, 10, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Luca Lelli;

COMUNE DI PIANORO, con sede in Pianoro in Piazza dei Martiri n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Franca Filippini;

COMUNE DI PIEVE DI CENTO, con sede in Pieve di Cento in Piazza Andrea Costa n. 17, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Luca Borsari;

COMUNE DI SALA BOLOGNESE, con sede in Sala Bolognese in Piazza G. Marconi n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Emanuele Bassi;

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO, con sede in San Benedetto Val di Sambro in Via Roma n. 39, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Alessandro Santoni;

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO, con sede in San Giorgio di Piano in Via della Libertà n. 35, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Paolo Crescimbeni;

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE, con sede in San Pietro in Casale in Via G. Matteotti n. 154, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Claudio Pezzoli;

COMUNE DI SASSO MARCONI, con sede in Sasso Marconi in Piazza dei Martiri della Liberazione n. 6, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Roberto Parmeggiani;

COMUNE DI VALSAMOGGIA, con sede in località Bazzano in Piazza Garibaldi n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Daniele Ruscigno;

COMUNE DI VERGATO, con sede in Vergato in Piazza Capitani della Montagna n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Giuseppe Argentieri;

COMUNE DI ZOLA PREDOSA, con sede in Zola Predosa in Piazza della Repubblica n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Davide Dall'Omo;

COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA, con sede in Bagnara di Romagna in P.zza Marconi n. 2, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Riccardo Francone;

COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO, con sede in Borgo Tossignano in Piazza Unità d'Italia n. 7, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Mauro Ghini;

COMUNE DI BRISIGHELLA, con sede in Brisighella in Via Naldi n. 2, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Massimiliano Pederzoli;

COMUNE DI CASALFIUMANESE, con sede in Casalfiumanese in Piazza A. Cavalli n. 15, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Beatrice Poli;

COMUNE DI CASOLA VALSENIO, con sede in Casola Valsenio in Via Roma n. 50, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Giorgio Sagrini;

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE, con sede in Castel Bolognese in Piazza Bernardi n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Luca Della Godenza;

COMUNE DI CASTEL DEL RIO, con sede in Castel del Rio in Via Montanara n.1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Alberto Baldazzi;

COMUNE DI CASTEL GUELFO, con sede in Castel Guelfo in Via Gramsci n. 10,

in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Claudio Franceschi;

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME, con sede in Castel San Pietro Terme, Piazza XX Settembre n. 3, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Fausto Tinti;

COMUNE DI CONSELICE, con sede in Conselice in Via Garibaldi n. 14, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Gianfranco Fabbri;

COMUNE DI DOZZA, con sede in Dozza in Via XX Settembre n. 37, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Luca Albertazzi;

COMUNE DI FAENZA, con sede in Faenza in Piazza del Popolo n. 31, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Giovanni Malpezzi;

COMUNE DI FIRENZUOLA, con sede in Firenzuola in Piazza Don Stefano Casini n. 5, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Giampaolo Buti;

COMUNE DI FONTANELICE, con sede in Fontanelice in Piazza del Tricolore n. 2, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Gabriele Meluzzi;

COMUNE DI IMOLA, con sede in Imola in Via Mazzini n. 4, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Marco Panieri;

COMUNE DI MARRADI, con sede in Marradi in Piazza Scalette n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Tommaso Triberti;

COMUNE DI MASSA LOMBARDA, con sede in Massa Lombarda in Piazza Matteotti n. 16, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Daniele Bassi;

COMUNE DI MEDICINA, con sede in Medicina in Via Libertà n. 103, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Matteo Montanari;

COMUNE DI MORDANO, con sede in Mordano in Via Bacchilega n. 6, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Nicola Tassinari;

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO, con sede in Palazzuolo sul Senio in Piazza E. Alpi n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Gian Piero Moschetti;

COMUNE DI RIOLO TERME, con sede in Riolo Terme in Via A. Moro n. 2, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Alfonso Nicolardi;

COMUNE DI SOLAROLO, con sede in Solarolo in Piazza Gonzaga n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Stefano Briccolani;

CON.AMI (CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE), con sede in Imola Via Mentana n.10, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Fabio Bacchilega;

COMUNE DI ALFONSINE, con sede in Alfonsine in Piazza Gramsci n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Riccardo Graziani;

COMUNE DI BAGNACAVALLO, con sede in Bagnacavallo in Piazza della Libertà n. 12, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Eleonora Proni;

COMUNE DI CERVIA, con sede in Cervia in Piazza Garibaldi n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Massimo Medri;

COMUNE DI COTIGNOLA, con sede in Cotignola in Piazza Vittorio Emanuele II n. 31, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Luca Piovaccari;

COMUNE DI FUSIGNANO, con sede in Fusignano in Corso Emaldi n. 115, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Nicola Pasi;

COMUNE DI LUGO, con sede in Lugo in Piazza dei Martiri della Libertà n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Davide Ranalli;

COMUNE DI RAVENNA, con sede in Ravenna in Piazza del Popolo n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Michele de Pascale;

RAVENNA HOLDING S.P.A., con sede in Ravenna in Via Trieste n. 90/A, in

persona del Legale Rappresentante Sig. Carlo Pezzi;

COMUNE DI CESENA, con sede in Cesena in Piazza del Popolo n. 10, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Enzo Lattuca;

COMUNE DI GAMBETTOLA, con sede in Gambettola in Piazza Il Risorgimento n. 6, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Maria Letizia Bisacchi;

COMUNE DI LONGIANO, con sede in Longiano in Piazza Tre Martiri n. 8, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Ermes Battistini;

COMUNE DI MONTIANO, con sede in Montiano in Piazza Maggiore n. 3, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Fabio Molari;

COMUNE DI PORTICO – SAN BENEDETTO, con sede in Portico di Romagna in Piazza Marconi n. 3, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Maurizio Monti;

COMUNE DI RONCOFREDDO, con sede in Roncofreddo in Via Battisti n. 93, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Sara Bartolini;

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI, con sede in San Mauro Pascoli in Piazza Mazzini n. 3, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Luciana Garbuglia;

COMUNE DI SANTA SOFIA, con sede in Santa Sofia in Piazza G. Matteotti n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Daniele Valbonesi;

COMUNE DI SARSINA, con sede in Sarsina in Largo De Gasperi n. 9, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Enrico Cangini;

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE, con sede in Sogliano in Piazza della Repubblica n. 35, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Quintino Sabattini;

COMUNE DI VERGHERETO, con sede in Verghereto in Via Caduti d'Ungheria n. 11, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Enrico Salvi;

COMUNE DI MISANO ADRIATICO, con sede in Misano Adriatico in Via Repubblica n. 140, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Fabrizio Piccioni;

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA, con sede in Montefiore Conca in Via Roma n. 3, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Filippo Sica;

COMUNE DI MONTEGRIDOLFO, con sede in Montegridolfo in Via Roma n. 2, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Lorenzo Grilli;

COMUNE DI POGGIO TORRIANA, con sede in Poggio Torriana (Località Poggio Berni), Via Roma n. 25, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Ronny Raggini;

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, con sede in Santarcangelo di Romagna in Piazza Ganganelli n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Alice Parma;

RIMINI HOLDING S.P.A., con sede in Rimini in Corso d'Augusto n. 154, in persona dell'Amministratore Unico/Legale Rappresentante Sig. Paolo Faini;

COMUNE DI BONDENO, con sede in Bondeno, Piazza Garibaldi n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Simone Saletti;

COMUNE DI CODIGORO, con sede in Codigoro, Piazza G. Matteotti n. 60, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Alice Zanardi;

COMUNE DI COPPARO, con sede in Copparo, Via Roma n. 28, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Fabrizio Pagnoni;

COMUNE DI FERRARA, con sede in Ferrara, Piazza del Municipio n. 2, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Alan Fabbri;

COMUNE DI MESOLA, con sede in Mesola, Viale Roma n. 2, in persona del

Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Gianni Michele Padovani;

COMUNE DI PORTOMAGGIORE, con sede in Portomaggiore, Piazza Umberto I n. 5, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Nicola Minarelli;

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA, con sede in Vigarano Mainarda, Via Municipio n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Barbara Paron;

HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L., con sede in Ferrara, Via Borso n. 1, in persona Presidente del Consiglio di Amministrazione/ Legale Rappresentante sig. Luca Cimarelli;

COMUNE DI CAMPOGALLIANO, con sede in Campogalliano, Piazza V. Emanuele II n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Paola Guerzoni;

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA, con sede in Castelfranco Emilia, Piazza della Vittoria n. 8, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Giovanni Gargano;

COMUNE DI FIORANO MODENESE, con sede in Fiorano Modenese, Piazza Ciro Menotti n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Francesco Tosi;

COMUNE DI FORMIGINE, con sede in Formigine, Via Unità d'Italia n. 26, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Maria Costi;

COMUNE DI FRASSINORO, con sede in Frassinoro, Piazza Miani n. 16, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Oreste Capelli;

COMUNE DI GUIGLIA, con sede in Guiglia, Piazza Gramsci n. 1, in persona del Commissario Prefettizio Sig. Iacopo Lagazzi;

COMUNE DI LAMA MOCOGNO, con sede in Lama Mocogno, Via XXIV Maggio n. 4, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Giovanni Battista

Pasini;

COMUNE DI MARANELLO, con sede in Maranello, Piazza Libertà n. 33, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Luigi Zironi;

COMUNE DI MARANO SUL PANARO, con sede in Marano sul Panaro, Piazza Matteotti n. 17, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Giovanni Galli;

COMUNE DI MODENA, con sede in Modena, Via Scudari n. 20, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Gian Carlo Muzzarelli;

COMUNE DI MONTEFIORINO, con sede in Montefiorino, Via Rocca n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Maurizio Paladini;

COMUNE DI PALAGANO, con sede in Palagano, Via XXIII Dicembre n. 74, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Fabio Braglia;

COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO, con sede in Pavullo nel Frignano, Piazza Montecuccoli n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Luciano Biolchini;

COMUNE DI POLINAGO, con sede in Polinago, Corso Roma n. 71, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Gian Domenico Tomei;

COMUNE DI RIOLUNATO, con sede in Riolunato, Via Castello n. 8, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Daniela Contri;

COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO, con sede in San Cesario sul Panaro, Piazza Roma n. 2, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Francesco Zuffi;

COMUNE DI SASSUOLO, con sede in Sassuolo, Via Fenuzzi n. 5, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Gian Francesco Menani;

COMUNE DI SERRAMAZZONI, con sede in Serramazzoni, Piazza Tasso n. 7, in

persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Claudio Bartolacelli;

COMUNE DI SESTOLA, con sede in Sestola, Corso Umberto I n. 5, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Marco Bonucchi;

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO, con sede in Pavullo nel Frignano, Via Giardini n. 15, in persona del Presidente/Legale Rappresentante Sig. Giovanni Battista Pasini;

COMUNE DI PADOVA, con sede in Padova, Via del Municipio n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Sergio Giordani;

COMUNE DI TRIESTE, con sede in Trieste, Piazza Unità d'Italia n. 4, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Roberto Dipiazza;

COMUNE DI UDINE, con sede in Udine, Via Lionello n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Pietro Fontanini,

(d'ora in avanti congiuntamente i "**Contraenti**" o le "**Parti**")

Premesso che

- a) le Parti sono tutte azioniste di HERA S.p.A. con sede in Bologna, viale Berti Pichat n. 2/4, capitale sociale di Euro 1.489.538.745,00 (unmiliardoquattrocentottantanovemilionicinquecentotrentottomilasettecentoquarantacinque/00), interamente sottoscritto e versato, C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 04245520376, al n. REA 363550, società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. attiva nel settore delle *multiutilities*;
- b) in data 26 giugno 2018, 111 azionisti pubblici di HERA hanno sottoscritto un accordo parasociale volto a disciplinare, fra l'altro, un sindacato di voto ed un sindacato di blocco sulle partecipazioni azionarie dagli stessi detenute nel capitale sociale della Società con decorrenza dal 1° luglio

2018 sino al 30 giugno 2021 (il "Patto 18-21");

- c) l'Assemblea di HERA ha approvato in data 28 aprile 2015 talune modifiche allo Statuto, ed in particolare è stato introdotto l'art. 6.4 che disciplina il Voto Maggiorato;
- d) le Azioni Bloccate sono iscritte nell'Elenco Speciale;
- e) le Parti, al fine di garantire lo sviluppo di HERA, delle sue partecipate e della sua attività, intendono con il presente Contratto determinare modalità di consultazione ed assunzione congiunta di talune deliberazioni della Società, disciplinare le modalità di circolazione delle Azioni oggetto del Sindacato di Blocco onde assicurare che la prevalenza dei diritti di voto di HERA sia di titolarità di Comuni, di Province, di Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 267/2000 o di altri Enti o Autorità Pubbliche, ovvero di consorzi o di società di capitali di cui Comuni, Province, Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 267/2000 o altri Enti o Autorità Pubbliche detengano anche indirettamente la maggioranza del capitale sociale così come previsto dall'art. 7 dello Statuto nonché regolare un coordinato trasferimento delle Azioni non soggette al Sindacato di Blocco;
- f) il presente Contratto viene stipulato in prosecuzione dei precedenti patti ed in particolare del Patto 18-21, che produrrà i suoi effetti fino al 30 giugno 2021, mantenendo inalterati gli assetti e gli equilibri esistenti espressi nell'accordo di cui alla Premessa b) che precede.

Tutto ciò premesso tra i Contraenti

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse ed Allegati. Definizioni

1.1 Le premesse nonché tutti i documenti richiamati nel testo e allegati a

questo Contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

1.2 In aggiunta agli altri termini altrove definiti nel presente Contratto, i termini e le espressioni di seguito elencati avranno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi (tale significato sarà ugualmente valido tanto al singolare quanto al plurale):

“**Assemblea**” indicherà l’assemblea ordinaria e straordinaria, a seconda dei casi, degli azionisti di HERA;

“**Azioni**” indicherà tutte le azioni di HERA detenute di volta in volta dai Contraenti;

“**Azioni Bloccate**” indicherà esclusivamente le Azioni assoggettate a Sindacato di Blocco di cui ai Paragrafi 3.3 e 3.4 nonché all’Articolo 11;

“**Azionisti Area Territoriale Romagna**”, indicherà congiuntamente i soggetti indicati nell’Allegato 1.2(a) al presente Contratto, ove Contraenti;

“**Azionisti Bologna**” indicherà congiuntamente il Comune di Bologna e gli Azionisti Minori Area di Bologna, ove Contraenti;

“**Azionisti Ferrara**” indicherà congiuntamente il Comune di Bondeno, Comune di Codigoro, Comune di Copparo, Comune di Ferrara, Comune di Mesola, Comune di Portomaggiore, Comune di Vigarano Mainarda e Holding Ferrara Servizi S.r.l., ove Contraenti;

“**Azionisti Minori Area di Bologna**” indicherà congiuntamente i soggetti indicati nell’Allegato 1.2(b) al presente Contratto, ove Contraenti;

“**Azionisti Modena**” indicherà congiuntamente i soggetti indicati nell’Allegato 1.2(c) al presente Contratto, ove Contraenti;

“**Collegio Sindacale**” indicherà il Collegio Sindacale di HERA;

“**Comitato**” o “**Comitato di Sindacato**” indicherà il comitato del sindacato di

cui al Paragrafo 4.2;

“**Consiglio di Amministrazione**” indicherà il Consiglio di Amministrazione di HERA;

“**Contraente**” o “**Parte**” o “**Parti**” indicherà ciascuno dei sottoscrittori del presente Contratto;

“**Contratto**” o “**Patto**” indicherà la presente convenzione unitamente ai suoi Allegati;

“**Elenco Speciale**”: indicherà l'elenco istituito dalla Società ai sensi dell'art. 6.4 dello Statuto per la legittimazione al beneficio del Voto Maggiorato;

“**Giorno Lavorativo**” indicherà ciascun giorno del calendario ad eccezione del sabato, della domenica e degli altri giorni festivi in cui gli Istituti di credito sono chiusi sulla piazza di Bologna;

“**HERA**” o la “**Società**” indicherà HERA S.p.A. con sede in Bologna;

“**Lista dei Consiglieri**” indicherà la lista che sarà presentata all'Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Contratto;

“**Lista dei Sindaci**” indicherà la lista che sarà presentata all'Assemblea per la nomina del Collegio Sindacale ai sensi del presente Contratto;

“**Regolamento Emittenti**” indicherà il regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata;

“**Sindacato di Blocco**” indicherà la disciplina relativa ai vincoli al Trasferimento delle Azioni Bloccate nei termini di cui alla successiva Sezione Terza;

“**Sindacato di Voto**” indicherà la disciplina degli accordi di voto relativamente alle Azioni di cui alla successiva Sezione Seconda;

“**Soci Principali**” indicherà il Comune di Bologna, Azionisti Minori Area di Bologna, CON.AMI, Ravenna Holding S.p.A., Rimini Holding S.p.A., Comune di

Cesena, Holding Ferrara Servizi S.r.l., Azionisti Modena, Comune di Trieste, Comune di Padova e Comune di Udine, ove Contraenti;

“**Soci Pubblici**” indicherà Comuni, Consorzi costituiti ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 267/2000 o a altri Enti o Autorità Pubbliche, ovvero a Consorzi o a Società di capitale di cui Comuni, Consorzi costituiti ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 267/2000 o altri Enti o Autorità Pubbliche detengano anche indirettamente la maggioranza del capitale sociale;

“**Società Controllate**” si intenderanno rispetto ad un soggetto le società da questo, direttamente o indirettamente, controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;

“**Soggetti Collegati**” si intenderanno rispetto ad un soggetto i soggetti a questo collegati ai sensi dell’art. 2359 del codice civile;

“**Statuto**” indicherà lo statuto vigente della Società;

“**Testo Unico**” indicherà il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato;

“**Trasferimento**” ovvero “**Trasferire**” indicherà il compimento di qualsiasi negozio giuridico, anche a titolo gratuito, (ivi inclusi vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione, scissione) in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà delle Azioni ovvero la costituzione in favore di terzi di diritti reali (pegno ed usufrutto) sulle Azioni nel caso in cui il diritto di voto spetti al creditore pignoratizio o all’usufruttuario;

“**Voto Maggiorato**” indicherà ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 6.4 dello Statuto la legittimazione all’esercizio, nelle materie ivi indicate, di due voti per ciascuna azione ordinaria HERA detenuta.

1.3 I termini indicati nel presente Contratto sono calcolati secondo i giorni di calendario, compresi i giorni festivi, computando il giorno di scadenza ed escludendo il giorno iniziale. Ove il giorno di scadenza non sia un Giorno Lavorativo tale termine sarà automaticamente differito al primo Giorno Lavorativo successivo.

SEZIONE PRIMA – OGGETTO, AZIONI VINCOLATE AL SINDACATO DI VOTO E AL SINDACATO DI BLOCCO ED ORGANI DEL SINDACATO

Articolo 2 – Oggetto

2.1 I Contraenti con il presente Contratto:

- (I) costituiscono un Sindacato di Voto nei termini di cui alla successiva Sezione Seconda;
- (II) disciplinano il Trasferimento delle Azioni Bloccate, nei termini di cui alla successiva Sezione Terza (“**Sindacato di Blocco**”) e si impegnano ad un coordinato trasferimento delle Azioni non soggette al Sindacato di Blocco;
- (III) assumono gli ulteriori impegni ed obblighi di pagamento a titolo di penale in caso di inadempimento di cui alla successiva Sezione Quarta.

Articolo 3 – Azioni vincolate al Sindacato di Voto e al Sindacato di Blocco

3.1 I Contraenti vincolano al Sindacato di Voto tutte le Azioni di volta in volta detenute. Alla data di sottoscrizione del Contratto le Azioni detenute dalle Parti sono indicate nell’Allegato 3.1.

3.2 I Contraenti si obbligano a vincolare al Sindacato di Voto tutte le azioni HERA o altri diritti che a ciascuno di essi dovessero derivare dalle Azioni qui sindacate a seguito di operazioni di aumento di capitale, scissione, concambio,

fusione, conversione di *warrant* o altri diritti connessi ad obbligazioni convertibili, nonché da conversione di azioni di risparmio, obbligazioni convertibili o *warrant*, purché derivanti dall'esercizio del diritto di opzione spettante alle Azioni già vincolate al Sindacato di Voto ai sensi del precedente Paragrafo 3.1, nonché qualunque altra azione ordinaria HERA che gli stessi dovessero, detenere, direttamente o indirettamente, al momento dell'esercizio del diritto di voto. Le eventuali variazioni del numero delle Azioni sottoposte al Sindacato di Voto dovranno essere comunicate dalle Parti che hanno modificato tale partecipazione al Presidente del Comitato di Sindacato tempestivamente e comunque entro e non oltre il quinto giorno successivo al trasferimento. Tutto quanto precede fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo 3.3.

3.3 I Contraenti vincolano al Sindacato di Blocco tutte le Azioni di cui all'Allegato 3.3 ai termini ed alle condizioni di cui al successivo Articolo 11.

3.4 I Contraenti si obbligano a vincolare al Sindacato di Blocco tutte le azioni Hera che a ciascuno di essi dovessero derivare dalle Azioni Bloccate e/o dall'esercizio di diritti pertinenti alle medesime a seguito di operazioni di aumento del capitale sociale, scissione, concambio, fusione, conversione di *warrant* o altri diritti connessi ad obbligazioni convertibili, nonché da conversione di azioni di risparmio, obbligazioni convertibili o *warrant*, purché derivanti dall'esercizio del diritto di opzione spettante alle azioni già vincolate al Sindacato di Blocco ai sensi del precedente Paragrafo 3.3, conseguentemente l'Allegato 3.3 si intenderà automaticamente integrato del numero di Azioni derivante dalle operazioni sopra indicate. Le eventuali variazioni del numero delle Azioni sottoposte al Sindacato di Blocco dovranno

essere comunicate dalle Parti che hanno modificato tale partecipazione ai sensi del successivo Paragrafo 11.6.

Articolo 4 - Organi del Sindacato

4.1 Gli organi del Sindacato sono: il Comitato, il Presidente e il Segretario.

4.2 Comitato – Composizione - Funzionamento - Durata

4.2.1 Il Comitato è composto dai seguenti soggetti, ove Contraenti:

- 1 membro designato dal Comune di Bologna che si indica fin da ora nel Sig. Sindaco del Comune di Bologna o persona da lui designata;
- 1 membro designato dagli Azionisti Minori Area di Bologna che si indica fin da ora nel Sig. Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno (o altro Sindaco designato dagli Azionisti Minori Area di Bologna) o persona da lui designata;
- 1 membro designato da Holding Ferrara Servizi S.r.l. che si indica fin da ora nel Sig. Sindaco del Comune di Ferrara o persona da lui designata;
- 1 membro designato da Ravenna Holding S.p.A. che si indica fin da ora nel Sig. Sindaco del Comune di Ravenna o persona da lui designata;
- 1 membro designato dal CON.AMI, che si indica fin da ora nel Sig. Sindaco del Comune di Imola o persona da lui designata;
- 1 membro designato da Rimini Holding S.p.A. che si indica fin da ora nel Sig. Sindaco del Comune di Rimini o persona da lui designata;
- 1 membro designato dal Comune di Cesena che si indica fin da

ora nel Sig. Sindaco del Comune di Cesena o persona da lui designata;

- 1 membro designato dagli Azionisti Modena, che si indica fin da ora nel Sig. Sindaco del Comune di Modena o persona da lui designata;
- 1 membro designato dal Comune di Padova che si indica sin da ora nel Sig. Sindaco del Comune di Padova o persona da lui designata;
- 1 membro designato dal Comune di Trieste che si indica sin da ora nel Sig. Sindaco del Comune di Trieste o persona da lui designata;
- 1 membro designato dal Comune di Udine che si indica sin da ora nel Sig. Sindaco del Comune di Udine o persona da lui designata.

4.2.2 Il numero di voti assegnato a ciascun Socio Principale, per il tramite del proprio membro del Comitato, è attribuito, per tutta la durata del Patto, sulla base di un voto per ogni 1% delle Azioni Bloccate dallo stesso detenute individuate nel Paragrafo 11.3 che segue ed indicate nell'Allegato 3.3, arrotondato per difetto qualora l'avanzo sia stato inferiore allo 0,50%, ovvero per eccesso qualora l'avanzo sia stato pari o superiore allo 0,50%, delle Azioni Bloccate. La percentuale di Azioni Bloccate rilevante ai fini del presente Paragrafo è stata calcolata come segue:

$$\% \text{ Azioni Bloccate} = \frac{\text{Numero Azioni Bloccate del Socio Principale}}{\text{capitale sociale di HERA}} \times 100$$

Il numero dei voti di competenza di ciascuno dei Soci Principali sarà verificato in apertura della prima riunione del Comitato e definitivamente accertato da

parte del Presidente del Comitato medesimo.

Nell'Allegato 4.2.2 sono indicati i voti attribuiti a ciascuno dei Soci Principali nell'eventualità in cui ciascuno di essi sottoscriva il Contratto.

4.2.3 Resta ferma l'insindacabilità della decisione di ciascuno dei Contraenti di revocare i membri del Comitato da esso designati, con l'unico onere di provvedere, contestualmente alla revoca, alla designazione di un nuovo membro, in modo da non determinare alcuna pregiudizievole conseguenza all'ordinato svolgimento delle attività del Comitato. La revoca senza indicazione del sostituto non avrà effetto nei confronti del Comitato e pertanto in tal caso il componente del Comitato revocato resterà validamente in carica e legittimato a partecipare e votare in Comitato.

Ciascun Contraente dovrà altresì provvedere alla designazione di un nuovo membro del Comitato in qualunque caso di cessazione dello stesso dalla carica.

4.2.4 Il Comitato si riunisce almeno un giorno prima (i) di ogni riunione dell'Assemblea che porti all'ordine del giorno una delle materie indicate al successivo Paragrafo 4.3; (ii) di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione che porti all'ordine del giorno una delle materia di cui al Paragrafo 6.2 e all'Articolo 9 che seguono; e (iii) della scadenza del termine per la presentazione della Lista dei Consiglieri e della Lista dei Sindaci di cui ai successivi Articoli 6 e 7.

Inoltre, il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno entro la data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio di esercizio al fine di verificare eventuali piani di vendita delle Azioni non soggette a Sindacato di Blocco previsti da ciascun Contraente per gli effetti di cui al successivo

Paragrafo 12.2.

4.2.5 Oltre ai casi previsti nel precedente Paragrafo 4.2.4, il Comitato si riunisce ogni qualvolta uno o più membri dello stesso ne facciano richiesta scritta al Presidente del Comitato, con espresso impegno per il membro richiedente di rendersi parte diligente nella predisposizione della documentazione informativa e di tutto il materiale necessario per la trattazione delle materie che richiede siano poste all'ordine del giorno.

4.2.6 La convocazione, che deve indicare l'ora, il luogo, l'ordine del giorno della riunione, deve essere inviata a ciascun membro a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero posta elettronica certificata, telegramma o fax, almeno 7 Giorni Lavorativi prima della data fissata per la riunione del Comitato. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere abbreviato fino a 1 giorno di calendario prima dell'adunanza.

4.2.7 Anche in assenza di valida convocazione ai sensi del Paragrafo che precede, il Comitato si riterrà validamente costituito ed idoneo a deliberare con la presenza di tutti i membri del Comitato e del Segretario.

4.2.8 Le riunioni del Comitato, ove ritualmente convocate, saranno valide qualunque sia il numero dei presenti alla riunione.

4.2.9 Ciascun membro del Comitato, in caso di impedimento a partecipare ad una riunione del Comitato, potrà farsi sostituire da altro soggetto previamente delegato per iscritto. Tale delega potrà anche essere conferita ad uno degli assessori della giunta o ad un componente del consiglio di amministrazione di uno dei Contraenti, ovvero ad altro membro del Comitato.

4.2.10 Le decisioni saranno assunte con il voto favorevole di almeno il 65% dei voti complessivamente attribuiti ai componenti del Comitato presenti a tale

riunione, salvo per le decisioni per la quali il Contratto prevede una diversa maggioranza.

4.2.11 Le decisioni assunte dal Comitato saranno fatte constare da un apposito verbale sottoscritto dal Presidente del Comitato e dal Segretario.

4.2.12 Il Comitato potrà invitare alle proprie riunioni anche membri del Consiglio di Amministrazione nonché dirigenti della Società.

4.2.13 Il Comitato resta in carica sino alla scadenza del Patto.

4.2.14 Non è previsto alcun compenso per i componenti del Comitato.

4.3 Competenze del Comitato

Al Comitato spetterà l'assunzione delle seguenti deliberazioni e attività:

- (i) determinazione del voto da esprimersi in ordine alle delibere da assumersi in sede di Assemblea Straordinaria di HERA aventi ad oggetto:
 - 1) liquidazione di HERA;
 - 2) fusione o scissione di HERA;
 - 3) modificazioni degli articoli 6, 7, 8, 14, 17, 21, 23.4 dello Statuto;
- (ii) collazione e formazione della Lista dei Consiglieri sulla base di quanto previsto al successivo Articolo 6 e presentazione della medesima a HERA;
- (iii) collazione e formazione della Lista dei Sindaci sulla base di quanto previsto al successivo Articolo 7 e presentazione della medesima a HERA;
- (iv) deliberazione di richiesta di pagamento della penale a carico della Parte inadempiente ai sensi dell'Articolo 15; resta inteso che il Socio

Principale al quale fosse contestato tale inadempimento non potrà partecipare alla discussione e non avrà diritto di voto nella relativa delibera;

- (v) deliberazioni in merito al coordinamento ed all'esecuzione dei piani di vendita delle Azioni previsti ai Paragrafi 4.2.4 e 12.2 nonché dei relativi atti propedeutici e conseguenti, con tutti i più ampi poteri per darvi esecuzione, anche in persona del Presidente singolarmente o congiuntamente con altri membri del Comitato, ivi inclusa, tra l'altro, la facoltà di svolgere anche in nome e per conto dei Contraenti venditori le procedure di selezione di uno o più consulenti, collocatori, società fiduciarie e provvedere alla loro individuazione, negoziare, sottoscrivere e se del caso modificare in nome e per conto dei Contraenti venditori i relativi contratti, impegni e mandati nonché darvi esecuzione, tutto quanto precede anche con facoltà di subdelega.

4.4 Il Presidente del Comitato di Sindacato

4.4.1 Il Comitato è presieduto dal Presidente del Comitato o, in sua assenza, dal soggetto più anziano di età tra i suoi membri. Il Presidente è coadiuvato dal Segretario di cui al successivo Paragrafo 4.5.

4.4.2 Il Comitato nella sua prima seduta nominerà il Presidente che sarà colui che, tra i membri del Comitato, avrà ottenuto il maggior numero dei voti complessivamente attribuiti ai componenti del Comitato presenti a tale riunione.

4.4.3 Il Presidente svolge i seguenti compiti: a) convoca e presiede il Comitato, predisponendo l'ordine del giorno; b) effettua tutte le attività

affidategli dal Comitato e dal presente Contratto; e c) adegua il Contratto e i suoi Allegati stralciando dal testo i nominativi dei soggetti che eventualmente non abbiano sottoscritto il Contratto entro il termine previsto al Paragrafo 17.2 ed apportando le ulteriori modifiche a ciò conseguenti.

4.5 Segretario

4.5.1 Il Comitato nella sua prima seduta nominerà un Segretario, anche non facente parte del Comitato stesso, che, salvo revoca o dimissioni, resterà in carica per tutta la durata del Contratto.

4.5.2 Al Segretario competono i seguenti compiti: a) redigere il verbale delle riunioni del Comitato; b) conservare i verbali delle riunioni del Comitato; c) svolgere tutte le funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie per il corretto funzionamento del Contratto, a supporto delle attività del Comitato e del Presidente, affidategli dal Presidente stesso.

SEZIONE SECONDA – SINDACATO DI VOTO, NOMINE NEGLI ORGANI DI HERA

Articolo 5 – Sindacato di Voto

5.1 I Contraenti si obbligano a conformare il proprio voto in Assemblea alle deliberazioni assunte dal Comitato ed indicate al precedente Paragrafo 4.3.(i).

5.2 In caso di mancato raggiungimento nel Comitato di un voto favorevole sulla delibera da assumere ai sensi del precedente Paragrafo 4.3.(i), ciascun Contraente esprimerà nell'Assemblea voto contrario all'assunzione della delibera stessa.

Articolo 6 – Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo

6.1 Composizione del Consiglio di Amministrazione e sostituzione

Amministratori:

Le Parti si impegnano a far sì che la Lista dei Consiglieri sia formata come segue, per gli effetti di cui al Paragrafo 4.3.(ii) del Contratto. Il numero di componenti la Lista dei Consiglieri designati da ciascun gruppo di Contraenti è attribuito sulla base di un componente designato per ogni 3% delle Azioni Bloccate dal medesimo gruppo di Contraenti, applicando *mutatis mutandis* quanto previsto al precedente Paragrafo 4.2.2.

Modalità di formazione della Lista dei Consiglieri:

- 3 componenti designati dagli Azionisti di Bologna e dal Comune di Ferrara anche nell'interesse degli Azionisti Ferrara;
- 4 componenti designati dagli Azionisti Area Territoriale Romagna;
- 2 componenti designati dal Comune di Modena anche nell'interesse degli Azionisti Modena;
- 1 componente designato dal Comune di Trieste;
- 1 componente designato dal Comune di Padova.

La Lista dei Consiglieri potrà, eventualmente, anche essere presentata dal Presidente del Comitato o dal Segretario in nome e per conto di tutti i Contraenti.

La Lista dei Consiglieri dovrà contenere un numero di candidati indipendenti nonché appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Le Parti si impegnano a votare a favore della Lista dei Consiglieri.

Nel caso in cui uno qualunque degli Amministratori della Società cessi, per dimissioni o per qualsivoglia altra ragione, prima della scadenza del proprio

periodo di carica, l'avente/ gli aventi diritto che ha/nno designato ai sensi del Contratto l'Amministratore venuto meno, provvederà/nno a designare un nuovo Amministratore, fermo il rispetto delle previsioni dello Statuto, e: (a) i Contraenti faranno tutto quanto in loro potere, nei limiti di legge e di Statuto, e per quanto di rispettiva competenza, affinché gli amministratori da essi designati nominino - mediante cooptazione - il soggetto così designato come nuovo amministratore di HERA; e (b) i Contraenti parteciperanno all'Assemblea convocata ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del codice civile per nominare amministratore il soggetto di cui alla precedente lettera (a), ovvero altro soggetto indicato dall'avente diritto che ha designato, ai sensi del Contratto, l'amministratore venuto meno.

6.2 Comitato Esecutivo:

Le Parti si impegnano - nei limiti di legge - a dare indicazione ai Consiglieri di loro designazione affinché sia costituito un Comitato Esecutivo, i cui poteri saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Esecutivo sarà composto dal Presidente, dall'Amministratore Delegato, dal Vicepresidente e da un Consigliere designato congiuntamente dal Comune di Padova e dal Comune di Trieste.

Articolo 7 – Nomina del Collegio Sindacale

7.1 I Contraenti si impegnano a presentare, per gli effetti e nei termini di cui al Paragrafo 4.3.(iii) del Contratto, e votare congiuntamente la Lista dei Sindaci che verrà esaminata e determinata in Comitato, in conformità alle norme che seguono; la Lista dei Sindaci potrà eventualmente anche essere presentata dal Presidente del Comitato o dal Segretario in nome e per conto di tutti i Contraenti. La Lista dei Sindaci dovrà contenere un numero di

candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicurino il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

7.2 La Lista dei Sindaci indicherà tanti candidati quanti saranno i membri del Collegio Sindacale da eleggere da parte della maggioranza e sarà determinata secondo le modalità seguenti:

- a) gli Azionisti Bologna e il Comune di Ferrara anche nell'interesse degli Azionisti Ferrara avranno diritto di designare i candidati da inserire al secondo e al terzo posto della lista (un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente);
- b) gli Azionisti Area Territoriale Romagna avranno diritto di designare il candidato da inserire al primo posto della lista (un Sindaco Effettivo).

7.3 I Contraenti si danno atto che, ai sensi dello Statuto, il terzo Sindaco effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale, ed il secondo Sindaco supplente sono eletti da una lista di minoranza, il tutto in conformità delle previsioni del Regolamento Emittenti e della L. 474/1994.

Articolo 8 – Sostituzione dei membri del Collegio Sindacale

8.1 Qualora debba provvedersi alla sostituzione di uno o più componenti del Collegio Sindacale, i Contraenti provvederanno a proporre congiuntamente e votare in Assemblea il candidato alla sostituzione, indicato su proposta del Contraente che aveva designato il sindaco cessato, nel rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Articolo 9 – Nomina del Presidente, del Vice Presidente e dell'Amministratore Delegato

9.1 Nei limiti di legge e di statuto, il Presidente del Consiglio di

Amministrazione sarà designato su indicazione degli Azionisti Area Territoriale Romagna e l'Amministratore Delegato sarà designato su indicazione degli Azionisti Bologna. Restando inteso che gli Azionisti Area Territoriale Romagna e gli Azionisti Bologna si consulteranno prima di procedere con le designazioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà designato – nei limiti di legge e di statuto - fra uno dei componenti indicati dal Comune di Modena.

Articolo 10 – Presentazioni periodiche e informazioni preventive

10.1 I piani strategici della Società, saranno annualmente presentati al Comitato, nel rispetto della normativa vigente, il quale potrà fornire indirizzi agli amministratori designati dai Contraenti.

10.2 Le operazioni straordinarie di maggior rilevanza che dovessero comportare un sensibile cambiamento del perimetro geografico delle attività di HERA e determinare una variazione del capitale sociale di HERA saranno oggetto di preventiva informazione al Comitato, nel rispetto delle vigenti normative.

SEZIONE TERZA – SINDACATO DI BLOCCO E COORDINATO

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI NON SOGGETTE AL SINDACATO DI BLOCCO

Articolo 11 – Sindacato di Blocco

11.1 I Contraenti si impegnano ed obbligano per tutta la durata del Contratto - al fine di mantenere la prevalenza del capitale pubblico ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto - a non Trasferire le Azioni Bloccate, salvo quanto previsto ai seguenti Paragrafi 11.4 e 12.1.

11.2 I Contraenti si impegnano a mantenere iscritte nell'Elenco Speciale le Azioni Bloccate nel numero di volta in volta da individuarsi nell'Allegato 3.3. I Contraenti potranno iscrivere nell'Elenco Speciale anche un numero di Azioni maggiore a quello delle Azioni Bloccate.

Nell'Allegato 3.3 è individuato rispetto a ciascun Contraente il numero di Azioni Bloccate per tutta la durata del Contratto, fermo restando quanto previsto al Paragrafo 3.4.

11.3 L'Allegato 3.3 è stato predisposto sulla base dell'attuale capitale sociale di HERA ed assumendo che tutti i soggetti ivi indicati sottoscrivano il Contratto entro la data di efficacia iniziale dello stesso. Pertanto, è convenuto tra le Parti che, in ogni caso, il numero complessivo delle Azioni Bloccate non potrà essere inferiore al 38% del capitale sociale di HERA sino alla scadenza del Patto. Ove il numero complessivo delle Azioni Bloccate indicato nell'Allegato 3.3 non rispettasse la predetta indefettibile condizione, le Parti a tal fine danno mandato al Presidente del Comitato di adeguare, senza indugio e sulla base di un principio di proporzionalità, il numero di Azioni Bloccate. Resta inteso che ove la predetta condizione non fosse stata soddisfatta per l'inadempimento di un Contraente troveranno comunque applicazione anche i successivi Articoli 14 e 15.

11.4 In parziale deroga a quanto previsto nel precedente Paragrafo 11.1, i Contraenti saranno liberi di Trasferire le Azioni Bloccate a Soci Pubblici, inclusi gli altri Contraenti, o a consorzi costituiti tra enti pubblici ovvero alle società di cui al successivo Paragrafo 12.1. È inteso che i Contraenti saranno liberi di Trasferire, anche a terzi, i diritti di opzione spettanti alle Azioni Bloccate.

11.5 I Trasferimenti di Azioni Bloccate di cui al precedente Paragrafo 11.4

saranno consentiti solo a condizione che l'ente cessionario, entro la data del Trasferimento effettuato in suo favore, abbia aderito al presente Contratto accettandolo in forma scritta e assoggettato a Sindacato di Blocco le Azioni Trasferite.

11.6 Ciascun Contraente si impegna a comunicare per iscritto al Presidente del Comitato, tempestivamente e in ogni caso non oltre il quinto giorno successivo al Trasferimento, ogni variazione delle Azioni Bloccate dallo stesso detenute e, a sua volta, il Presidente del Comitato provvederà ad apportare le conseguenti modifiche all'Allegato 3.3. I Contraenti autorizzano sin d'ora il Presidente del Comitato di Sindacato ad apportare all'Allegato 3.3 tutte le modifiche che si dovessero rendere necessarie in ragione di quanto previsto dal presente Paragrafo e di tali modifiche il Presidente del Comitato di Sindacato dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto ai Contraenti.

Articolo 12 – Trasferimenti consentiti in deroga al Paragrafo 11.1 e Trasferimenti delle Azioni non soggette al Sindacato di Blocco

12.1 Trasferimenti consentiti in deroga al Paragrafo 11.1

12.1.1 In deroga a quanto previsto dal Paragrafo 11.1, ogni Contraente ha il diritto di Trasferire, a qualsivoglia titolo, le Azioni di sua proprietà a qualsiasi società di capitale, anche in forma consortile, dallo stesso controllata anche congiuntamente con altri Contraenti, a condizione che la predetta società all'atto del Trasferimento effettuato in suo favore, abbia aderito al presente Contratto.

12.1.2 In caso di Trasferimento operato ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 12.1.1 che precede, tutti i diritti e gli obblighi in capo ai Contraenti in forza del presente Contratto saranno posti in capo alla società cessionaria, fermo

restando quanto previsto al successivo Paragrafo 12.1.3.

12.1.3 Resta fermo l'obbligo per il Contraente che abbia effettuato una cessione ai sensi del Paragrafo 12.1.1 che precede di riacquistare un numero di Azioni pari a quelle cedute, qualora la società (i) non sia più controllata da chi trasferisce, ovvero (ii) la Società Controllata sia sottoposta a procedure concorsuali di ogni tipo, ovvero (iii) in caso di fusione, scissione o di qualsiasi altra forma di trasformazione della Società Controllata.

12.2 Trasferimenti delle Azioni non soggette al Sindacato di Blocco

12.2.1 Il vincolo di intrasferibilità si applica esclusivamente alle Azioni Bloccate. In ogni caso i Contraenti si impegnano a vendere in modo ordinato le Azioni diverse dalle Azioni Bloccate che intendessero Trasferire onde consentire un regolare svolgimento delle negoziazioni, in particolare: a) ciascun Contraente che intenda effettuare vendite sul mercato di Azioni (fermo restando il divieto di vendita delle Azioni Bloccate), per un ammontare complessivo superiore a n. 3.000.000 di Azioni nel corso di ogni singolo anno solare, si impegna a coordinarsi preventivamente con il Comitato, e per esso il suo Presidente, nel corso dell'incontro annuale di cui al Paragrafo 4.2.4 che precede e, ove opportuno, anche richiedendo ulteriori incontri e ad attuare una modalità di vendita con collocamento in una singola operazione; b) qualora in sede di incontro annuale di cui al precedente Paragrafo 4.2.4: (i) il numero complessivo delle azioni da porre in vendita anche singolarmente dovesse risultare superiore a n. 10.000.000 Azioni, si procederà alla vendita in modo coordinato; (ii) il numero complessivo delle azioni da porre in vendita non dovesse superare n. 10.000.000 Azioni, ciascun Contraente potrà procedere alla vendita autonomamente, fermo restando quanto previsto al precedente

punto a).

12.2.2 L'incontro annuale di cui al Paragrafo 4.2.4 sarà anche finalizzato a verificare se le intenzioni di ciascun Contraente di vendita di Azioni siano inferiori rispetto al numero di Azioni, del medesimo Contraente, non soggette al Sindacato di Blocco. In tale evenienza le Azioni non soggette al Sindacato di Blocco in eccesso potranno essere assoggettate a Sindacato di Blocco e potranno essere liberate azioni di altri Contraenti che abbiano necessità di dismissione. Il coordinamento sarà effettuato dal Comitato applicando in linea di principio un criterio di proporzionalità. Una volta condivise, le modifiche al numero delle Azioni soggette al Sindacato di Blocco saranno riportate nell'Allegato 3.3, fermo restando che il numero complessivo minimo delle Azioni Bloccate di cui al Paragrafo 11.3 non potrà essere modificato e fermo restando quanto previsto nel precedente Articolo 11. Il Presidente del Comitato provvederà ad apportare tali modifiche all'Allegato 3.3 e ne darà tempestiva comunicazione per iscritto ai Contraenti.

Articolo 13 – Atti e/o operazioni vietate

13.1 I Contraenti si impegnano, per tutta la durata del Contratto, a non porre in essere, direttamente o indirettamente anche per interposta persona o tramite Società Controllate e/o Soggetti Collegati ovvero con terzi che agiscano con essi in concerto, così come inteso ai sensi dell'art. 109 del Testo Unico, atti e/o fatti e/o operazioni, ivi inclusi i Trasferimenti, che comportino o possano comportare l'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni di HERA (l' "OPA").

13.2 Il Contraente inadempiente dovrà intraprendere tutte le necessarie ed opportune azioni per rimediare all'insorgere dell'OPA e, ove possibile,

beneficiare delle esenzioni previste dalla normativa applicabile, esemplificativamente dovrà impegnarsi a cedere a parti non correlate le Azioni, ovvero ridurre i diritti di voto, in eccedenza entro dodici mesi e a non esercitare i medesimi diritti ai sensi della lettera e) dell'art. 49, comma 1) del Regolamento Emittenti e/o dovrà rinunciare all'attribuzione del Voto Maggiorato ai sensi e nei termini della normativa applicabile.

SEZIONE QUARTA – INADEMPIMENTO E DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 14 - Inadempimento

14.1 Ciascun Contraente sarà considerato inadempiente qualora (i) non abbia espresso nell'Assemblea il proprio voto in conformità a quanto deliberato dal Comitato del Sindacato così come previsto al Paragrafo 5.1; ovvero (ii) non abbia espresso voto contrario all'assunzione della delibera nel caso in cui al Paragrafo 5.2; ovvero (iii) non si sia conformato ad una delle previsioni di cui agli Articoli 6, 7, 8; ovvero (iv) abbia Trasferito a terzi in tutto o in parte le proprie Azioni Bloccate o i relativi diritti di voto in violazione del Sindacato di Blocco di cui all'Articolo 11 ovvero (v) abbia violato anche solo uno degli impegni di cui all'Articolo 13; ovvero (vi) versi in uno stato di impossibilità ad adempiere tale da pregiudicare l'attuazione stessa degli scopi perseguibili con il Contratto; ovvero (vii) abbia violato anche solo uno degli impegni di cui al Paragrafo 12.2.1.

14.2 I Contraenti si danno atto e convengono che lo stato di impossibilità di cui al numero (vi) del Paragrafo che precede si considererà esistente, a titolo esemplificativo, qualora (a) il Contraente non intervenga in Assemblea in conformità alle norme vigenti al fine di esercitare il voto sulla base delle deliberazioni assunte dal Comitato, (b) il Contraente abbia alienato parte delle

Azioni possedute dopo che il Comitato aveva deliberato sul voto da esprimere all'Assemblea, (c) le Azioni del Contraente siano state sottoposte a sequestro o pignoramento e ciò comporti la perdita della disponibilità del diritto di voto nell'Assemblea.

14.3 In tutti i casi di inadempimento di cui ai precedenti Paragrafi 14.1 e 14.2 ciascuno dei Contraenti non inadempiente potrà risolvere di diritto il Contratto nei confronti del Contraente inadempiente ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e con effetto retroattivo, costituendo la presente clausola risolutiva espressa, e, ove necessario, richiedere al Collegio Arbitrale di cui al successivo Articolo 22, con la procedura ivi stabilita, di pronunciare la risoluzione di diritto del presente Contratto nei confronti del Contraente inadempiente, restando comunque impregiudicata l'applicazione della disciplina di cui all'Articolo 15 "Penali per l'inadempimento".

Articolo 15 – Penali per l'inadempimento

15.1 Il Contraente inadempiente, in tutti i casi di inadempimento di cui ai Paragrafi 14.1 e 14.2, sarà tenuto al pagamento di una penale (a) in misura pari a euro 5.000.000 (cinquemilioni) o (b) al minor valore da calcolarsi come segue: numero di Azioni detenute dal contraente inadempiente al momento dell'inadempimento moltiplicato per 3 volte il valore dell'Azione risultante dalla media aritmetica dei prezzi ufficiali di borsa del titolo nei 15 giorni di borsa aperta antecedenti la data di inadempimento. L'importo di cui al presente Paragrafo, lettera (b), non potrà comunque essere inferiore a euro 3.000.000 (tremilioni) e, pertanto, ove in applicazione del predetto calcolo risulti inferiore a tale importo, la penale sarà pari a euro 3.000.000 (tremilioni).

Resta salvo il diritto di ciascuno dei Contraenti non inadempiente di agire per

il risarcimento del maggior danno.

15.2 La penale sarà richiesta ed incassata, previa delibera del Comitato del Sindacato assunta senza il voto dei Contraenti inadempienti, dal Presidente del Comitato di Sindacato in nome e per conto dei Contraenti non inadempienti e verrà versata ai Contraenti non inadempienti in proporzione alle Azioni da ciascuno detenute.

15.3 Ad integrazione di quanto previsto al precedente Paragrafo 15.1, qualora a seguito di violazioni delle disposizioni di cui al presente Contratto sorga in capo ad uno o più dei Contraenti, singolarmente o in solido tra di loro, l'obbligo di promuovere un'OPA, il/i Contraente/i inadempiente/i terrà/anno indenni e manlevati gli altri Contraenti da tutti i costi, spese, oneri, responsabilità e danni connessi o comunque derivanti da tale condotta ivi compresi quelli relativi all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni della Società ed i relativi obblighi di pagamento. Inoltre, in tale evenienza, l'importo della applicabile penale di cui al Paragrafo 15.1, lettere (a) - (b) sarà applicato in misura duplicata, salvo il maggior danno.

I Contraenti si danno atto e convengono che la violazione del divieto di Trasferimento delle Azioni Bloccate di cui al precedente Paragrafo 11.1 alla quale consegua la riduzione del numero complessivo delle Azioni Bloccate al di sotto del 38% del capitale sociale di HERA, per tutta la durata del Contratto costituirà un inadempimento rilevante ai fini dell'OPA e, pertanto, il Contraente inadempiente sarà soggetto alla penale di cui al presente Paragrafo 15.3.

15.4 Il mancato pagamento della penale di cui al presente Articolo entro cinque Giorni Lavorativi dalla richiesta darà diritto alla Parte adempiente di attivare la procedura arbitrale di cui all'Articolo 22.

Articolo 16 – Modifica del Patto

16.1 Il Contratto potrà essere modificato con l'accordo scritto di Contraenti che detengano complessivamente almeno il 65% delle Azioni Bloccate. Le modifiche del Patto dovranno essere comunicate a tutti i Contraenti con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di entrata in vigore di tali modifiche. In tale evenienza i Contraenti dissenzienti avranno facoltà di recesso immediato mediante comunicazione trasmessa entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente la data di entrata in vigore delle modificazioni del Patto.

Articolo 17 - Durata

17.1 Il presente Contratto assumerà validità con la sottoscrizione da parte di Soci Pubblici detentori di complessivamente almeno il 38% del capitale sociale di HERA.

17.2 A seguito del verificarsi della condizione indicata al Paragrafo che precede, il presente Contratto avrà decorrenza dal 1° luglio 2021 e resterà in vigore sino al 30 giugno 2024.

17.3 In previsione della scadenza del Contratto, i Contraenti si impegnano secondo i principi di buona fede a fare quanto nelle loro possibilità, e nel rispetto delle vigenti normative, per rinegoziare nuovi patti parasociali nel rispetto dello spirito di cui al presente Contratto.

17.4 I Contraenti dichiarano e convengono, che a far tempo dalla data di efficacia del Contratto il precedente Patto 18-21, avente decorrenza dal 1° luglio 2018 e originaria scadenza sino al 30 giugno 2021, perde di efficacia.

Articolo 18 – Ulteriori atti e assenza di solidarietà

18.1 Ai sensi dei termini e delle condizioni previste nel presente Contratto,

ciascun Contraente conviene di utilizzare i propri migliori sforzi per effettuare o fare in modo che siano effettuate tutte le necessarie azioni ai sensi della legge applicabile per assicurare che le condizioni previste nel presente Contratto siano soddisfatte e per eseguire nel modo più veloce possibile le transazioni previste nel presente Contratto.

18.2 Tutti gli obblighi e diritti di cui al presente Contratto sono assunti dai Contraenti in via individuale e non solidale senza vincoli di solidarietà passiva o attiva.

Articolo 19 - Tolleranza

19.1 L'eventuale tolleranza di uno dei Contraenti di comportamenti dell'altro Contraente posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previste.

Articolo 20 – Invalidità di una previsione

20.1 L'invalidità o la non eseguibilità di una previsione del presente accordo non determina l'invalidità o la non eseguibilità di qualsiasi altra previsione del presente Contratto, che rimane in piena efficacia ed effetto fino a che tale invalidità non sottragga ad un Contraente il rilevante beneficio che tale parte ha diritto o attende di ricevere sulla base del Contratto. I Contraenti possono modificare qualsiasi previsione invalida o non eseguibile nei limiti ragionevolmente richiesti per rendere tale previsione valida ed eseguibile.

Articolo 21 - Comunicazioni

21.1 Modalità di effettuazione delle comunicazioni

Qualsivoglia comunicazione o notifica richiesta o consentita in conformità al

presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di posta elettronica certificata (“**PEC**”).

21.2 Destinatario delle comunicazioni

Le comunicazioni di cui al Paragrafo che precede saranno validamente e tempestivamente effettuate a tutti i soggetti nei cui confronti, ai sensi del Contratto, devono essere inviate, se trasmesse ai seguenti destinatari (di seguito i “**Rappresentanti Comuni**”):

- (i) le comunicazioni che debbono essere inviate ad uno o più dei Contraenti partecipanti all’Area Territoriale Romagna:
 - (a) al Presidente di Ravenna Holding S.p.A. Via Trieste n. 90/A, 48122 Ravenna (RA), all’indirizzo PEC ravennaholding@legalmail.it; e
 - (b) al Presidente di CON.AMI Via Mentana n. 10, 40026 Imola (BO) all’indirizzo PEC con.ami@legalmail.it; e
 - (c) al Sindaco *pro tempore* del Comune di Cesena, Piazza del Popolo n. 10, 47521 Cesena (FC), all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.cesena.fc.it; e
 - (d) al Presidente di Rimini Holding S.p.A., Corso D’Augusto n. 154, 47921 Rimini (RN), all’indirizzo PEC riminiholding@legalmail.it;
- (ii) le comunicazioni che debbono essere inviate ad uno o più degli Azionisti Bologna:
 - (a) al Sindaco *pro tempore* del Comune di Bologna, Piazza Maggiore n. 6, 40124 Bologna (BO), all’indirizzo PEC protocollogenerale@pec.comune.bologna.it, per quanto riguarda il Comune di Bologna; e
 - (b) al Sindaco *pro tempore* del Comune di Casalecchio di Reno, Via

dei Mille n. 9, 40033 Casalecchio di Reno (BO), all'indirizzo PEC comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it, per gli Azionisti Minori Area di Bologna;

- (iii) le comunicazioni che debbono essere inviate agli Azionisti Ferrara: al Presidente di Holding Ferrara Servizi S.r.l., Via Borso n. 1, 44121 Ferrara (FE), all'indirizzo PEC holdingferrara@holdingferrara.postecert.it;
- (iv) le comunicazioni che debbono essere inviate ad uno o più Azionisti Modena: al Sindaco *pro tempore* del Comune di Modena, Piazza Grande n. 16, 41121 Modena (MO), all'indirizzo PEC comune.modena@cert.comune.modena.it;
- (v) le comunicazioni che debbono essere inviate al Comune di Padova: al Sindaco *pro tempore* del Comune di Padova, via del Municipio n. 1, 35122 Padova (PD), all'indirizzo PEC protocollo.generale@pec.comune.padova.it;
- (vi) le comunicazioni che debbono essere inviate al Comune di Trieste: al Sindaco *pro tempore* del Comune di Trieste, Piazza Unità d'Italia n. 4, 34121 Trieste (TS), all'indirizzo PEC comune.trieste@certgov.fvg.it;
- (vii) le comunicazioni che debbono essere inviate al Comune di Udine: al Sindaco *pro tempore* del Comune di Udine, Via Lionello n. 1, 33100 Udine (UD), all'indirizzo PEC protocollo@pec.comune.udine.it.

21.3 Onere di trasmettere le comunicazioni

Fermo quanto previsto ai Paragrafi 21.1 e 21.2 in riferimento al momento di perfezionamento delle comunicazioni, il Rappresentante Comune che ricevesse una delle comunicazioni di cui al Paragrafo 21.1 provvederà senza

indugio all'inoltro della stessa ai suoi destinatari, rispondendo nei loro confronti dell'eventuale danno che il ritardo nell'inoltro della comunicazione dovesse arrecare ad uno o più di essi.

Articolo 22 - Arbitrato

22.1 Qualesivoglia controversia comunque iniziata in ordine alla interpretazione, validità, esecuzione, efficacia e risoluzione del presente Contratto che non possa essere risolta amichevolmente tra i Contraenti sarà demandata al giudizio rituale ai sensi del codice di procedura civile e secondo diritto di un Collegio Arbitrale composto da tre membri designati, su istanza del Contraente più diligente, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Sede dell'arbitrato sarà Bologna. Per tutte le controversie che per disposizione di legge non possano costituire oggetto dell'arbitrato sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna, il quale sarà pure competente in via esclusiva per qualunque provvedimento dell'Autorità Giudiziaria comunque relativa al presente Contratto.

Allegati:

- Allegato 1.2(a): Azionisti Area Territoriale Romagna;
- Allegato 1.2(b): Azionisti Minori Area di Bologna;
- Allegato 1.2(c): Azionisti Modena;
- Allegato 3.1: Azioni detenute dai Contraenti alla data di sottoscrizione del Contratto;
- Allegato 3.3: Azioni Bloccate;
- Allegato 4.2.2: voti attribuiti a ciascuno dei Soci Principali nell'eventualità in cui ciascuno di essi sottoscriva il Contratto.

		Firma	Data
COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA	Giampiero Veronesi
COMUNE DI ARGELATO	Claudia Muzic
COMUNE DI BARICELLA	Omar Mattioli
COMUNE DI BENTIVOGLIO	Erika Ferranti
COMUNE DI BOLOGNA	Virginio Merola
COMUNE DI CALDERARA DI RENO	Giampiero Falzone
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	Massimo Bosso
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	Belinda Gottardi
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	Alessandro Erriquez
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI	Maurizio Fabbri
COMUNE DI GAGGIO MONTANO	Maria Elisabetta Tanari
COMUNE DI GALLIERA	Stefano Zanni
COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	Alessandro Ricci
COMUNE DI GRIZZANA MORANDI	Graziella Leoni
COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE	Sergio Polmonari
COMUNE DI LOIANO	Fabrizio Morganti
COMUNE DI MALALBERGO	Monia Giovannini
COMUNE DI MARZABOTTO	Valentina Cuppi
COMUNE DI MINERBIO	Roberta Bonori

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO	Monica Cinti
COMUNE DI MONZUNO	Bruno Pasquini
COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA	Luca Lelli
COMUNE DI PIANORO	Franca Filippini
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	Luca Borsari
COMUNE DI SALA BOLOGNESE	Emanuele Bassi
COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	Alessandro Santoni
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	Paolo Crescimbeni
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	Claudio Pezzoli
COMUNE DI SASSO MARCONI	Roberto Parmeggiani
COMUNE DI VALSAMOGGIA	Daniele Ruscigno
COMUNE DI VERGATO	Giuseppe Argentieri
COMUNE DI ZOLA PREDOSA	Davide Dall'Omo
COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA	Riccardo Francone
COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO	Mauro Ghini
COMUNE DI BRISIGHELLA	Massimiliano Pederzoli
COMUNE DI CASALFIUMANESE	Beatrice Poli
COMUNE DI CASOLA VALSENI	Giorgio Sagrini
COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE	Luca Della Godenza
COMUNE DI CASTEL DEL RIO	Alberto Baldazzi

COMUNE DI CASTEL GUELFO	Claudio Franceschi
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	Fausto Tinti
COMUNE DI CONSELICE	Gianfranco Fabbri
COMUNE DI DOZZA	Luca Albertazzi
COMUNE DI FAENZA	Giovanni Malpezzi
COMUNE DI FIRENZUOLA	Giampaolo Buti
COMUNE DI FONTANELICE	Gabriele Meluzzi
COMUNE DI IMOLA	Marco Panieri
COMUNE DI MARRADI	Tommaso Triberti
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	Daniele Bassi
COMUNE DI MEDICINA	Matteo Montanari
COMUNE DI MORDANO	Nicola Tassinari
COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	Piero Moschetti
COMUNE DI RIOLO TERME	Alfonso Nicolardi
COMUNE DI SOLAROLO	Stefano Briccolani
CON.AMI	Fabio Bacchilega
COMUNE DI ALFONSINE	Riccardo Graziani
COMUNE DI BAGNACAVALLO	Eleonora Proni
COMUNE DI CERVIA	Massimo Medri
COMUNE DI COTIGNOLA	Luca Piovaccari

COMUNE DI FUSIGNANO	Nicola Pasi
COMUNE DI LUGO	Davide Ranalli
COMUNE DI RAVENNA	Michele de Pascale
RAVENNA HOLDING S.P.A.	Carlo Pezzi
COMUNE DI CESENA	Enzo Lattuca
COMUNE DI GAMBETTOLA	Maria Letizia Bisacchi
COMUNE DI LONGIANO	Ermes Battistini
COMUNE DI MONTIANO	Fabio Molari
COMUNE DI PORTICO-S. BENEDETTO	Maurizio Monti
COMUNE DI RONCOFREDDO	Sara Bartolini
COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI	Luciana Garbuglia
COMUNE DI SANTA SOFIA	Daniele Valbonesi
COMUNE DI SARSINA	Enrico Cangini
COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE	Quintino Sabattini
COMUNE DI VERGHERETO	Enrico Salvi
COMUNE DI MISANO ADRIATICO	Fabrizio Piccioni
COMUNE DI MONTEFIORE CONCA	Filippo Sica
COMUNE DI MONTEGRIDOLFO	Lorenzo Grilli
COMUNE DI POGGIO TORRIANA	Ronny Raggini
COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	Alice Parma

RIMINI HOLDING S.P.A.	Paolo Faini
COMUNE DI BONDENO	Simone Saletti
COMUNE DI CODIGORO	Alice Zanardi
COMUNE DI COPPARO	Fabrizio Pagnoni
COMUNE DI FERRARA	Alan Fabbri
COMUNE DI MESOLA	Gianni Michele Padovani
COMUNE DI PORTOMAGGIORE	Nicola Minarelli
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA	Barbara Paron
HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L.	Luca Cimarelli
COMUNE DI CAMPOGALLIANO	Paola Guerzoni
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	Giovanni Gargano
COMUNE DI FIORANO MODENESE	Francesco Tosi
COMUNE DI FORMIGINE	Maria Costi
COMUNE DI FRASSINORO	Oreste Capelli
COMUNE DI GUIGLIA	Iacopo Lagazzi
COMUNE DI LAMA MOCOGNO	Giovanni Battista Pasini
COMUNE DI MARANELLO	Luigi Zironi
COMUNE DI MARANO SUL PANARO	Giovanni Galli
COMUNE DI MODENA	Gian Carlo Muzzarelli
COMUNE DI MONTEFIORINO	Maurizio Paladini

COMUNE DI PALAGANO	Fabio Braglia
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	Luciano Biolchini
COMUNE DI POLINAGO	Gian Domenico Tomei
COMUNE DI RIOLUNATO	Daniela Contri
COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO	Francesco Zuffi
COMUNE DI SASSUOLO	Gian Francesco Menani
COMUNE DI SERRAMAZZONI	Claudio Bartolacelli
COMUNE DI SESTOLA	Marco Bonucchi
UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	Giovanni Battista Pasini
COMUNE DI PADOVA	Sergio Giordani
COMUNE DI TRIESTE	Roberto Dipiazza
COMUNE DI UDINE	Pietro Fontanini

Allegato 1.2(a)

Elenco Azionisti Area Territoriale Romagna
COMUNE DI CESENA
COMUNE DI GAMBETTOLA
COMUNE DI LONGIANO
COMUNE DI MONTIANO
COMUNE DI PORTICO - SAN BENEDETTO
COMUNE DI RONCOFREDDO
COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
COMUNE DI SANTA SOFIA
COMUNE DI SARSINA
COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
COMUNE DI VERGHERETO
COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA
COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO
COMUNE DI BRISIGHELLA
COMUNE DI CASALFIUMANESE
COMUNE DI CASOLA VALSENO
COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
COMUNE DI CASTEL DEL RIO
COMUNE DI CASTEL GUELFO
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
COMUNE DI CONSELICE
COMUNE DI DOZZA
COMUNE DI FAENZA
COMUNE DI FIRENZUOLA
COMUNE DI FONTANELICE
COMUNE DI IMOLA
COMUNE DI MARRADI
COMUNE DI MASSA LOMBARDA
COMUNE DI MEDICINA
COMUNE DI MORDANO
COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
COMUNE DI RIOLO TERME
COMUNE DI SOLAROLO
CON.AMI
COMUNE DI ALFONSINE
COMUNE DI BAGNACAVALLO
COMUNE DI CERVIA
COMUNE DI COTIGNOLA
COMUNE DI FUSIGNANO
COMUNE DI LUGO
COMUNE DI RAVENNA
RAVENNA HOLDING S.P.A.
COMUNE DI MISANO ADRIATICO
COMUNE DI MONTEFIORE CONCA
COMUNE DI MONTEGRIDOLFO
COMUNE DI POGGIO TORRIANA
COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
RIMINI HOLDING S.p.A.

Allegato 1.2(b)

Elenco Azionisti Minori Area di Bologna
COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
COMUNE DI ARGELATO
COMUNE DI BARICELLA
COMUNE DI BENTIVOGLIO
COMUNE DI CALDERARA DI RENO
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
COMUNE DI GAGGIO MONTANO
COMUNE DI GALLIERA
COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA
COMUNE DI GRIZZANA MORANDI
COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE
COMUNE DI LOIANO
COMUNE DI MALALBERGO
COMUNE DI MARZABOTTO
COMUNE DI MINERBIO
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO
COMUNE DI MONZUNO
COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
COMUNE DI PIANORO
COMUNE DI PIEVE DI CENTO
COMUNE DI SALA BOLOGNESE
COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE
COMUNE DI SASSO MARCONI
COMUNE DI VALSAMOGGIA
COMUNE DI VERGATO
COMUNE DI ZOLA PREDOSA

Allegato 1.2(c)

Elenco Azionisti Modena
COMUNE DI CAMPOGALLIANO
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
COMUNE DI FIORANO MODENESE
COMUNE DI FORMIGINE
COMUNE DI FRASSINORO
COMUNE DI GUIGLIA
COMUNE DI LAMA MOCOGNO
COMUNE DI MARANELLO
COMUNE DI MARANO SUL PANARO
COMUNE DI MODENA
COMUNE DI MONTEFIORINO
COMUNE DI PALAGANO
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
COMUNE DI POLINAGO
COMUNE DI RIOLUNATO
COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO
COMUNE DI SASSUOLO
COMUNE DI SERRAMAZZONI
COMUNE DI SESTOLA
UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO

Allegato 3.1

AZIONI SOTTOPOSTE A SINDACATO DI VOTO

Azioni detenute

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA	1.237.858
COMUNE DI ARGELATO	1.317.099
COMUNE DI BARICELLA	695.451
COMUNE DI BENTIVOGLIO	783.774
COMUNE DI BOLOGNA	125.151.777
COMUNE DI CALDERARA DI RENO	2.219.498
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	1.301.490
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	2.613.334
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	6.050
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI	1.423.362
COMUNE DI GAGGIO MONTANO	25.175
COMUNE DI GALLIERA	602.882
COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	1.165.182
COMUNE DI GRIZZANA MORANDI	1.286.707
COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE	26.333
COMUNE DI LOIANO	755.613
COMUNE DI MALALBERGO	932.306
COMUNE DI MARZABOTTO	2.617.661
COMUNE DI MINERBIO	972.622
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO	1.939.634
COMUNE DI MONZUNO	2.566.706
COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA	1.378.687
COMUNE DI PIANORO	2.361.082
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	1.060.415
COMUNE DI SALA BOLOGNESE	919.309
COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	2.161.687
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	694.677
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	1.502.716
COMUNE DI SASSO MARCONI	1.628.500
COMUNE DI VALSAMOGGIA	3.676.173
COMUNE DI VERGATO	868.793
COMUNE DI ZOLA PREDOSA	255.201
COMUNE DI CESENA	16.708.216
COMUNE DI GAMBETTOLA	944.427
COMUNE DI LONGIANO	170
COMUNE DI MONTIANO	170
COMUNE DI PORTICO - SAN BENEDETTO	195.131
COMUNE DI RONCOFREDDO	170
COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI	1.013.079
COMUNE DI SANTA SOFIA	782.945
COMUNE DI SARSINA	289
COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE	170
COMUNE DI VERGHERETO	154
COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA	39.708
COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO	590
COMUNE DI BRISIGHELLA	1.510
COMUNE DI CASALFIUMANESE	580
COMUNE DI CASOLA VALSENIO	680
COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE	1.300
COMUNE DI CASTEL DEL RIO	470
COMUNE DI CASTEL GUELFO	1.060
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	27.488
COMUNE DI CONSELICE	213.531
COMUNE DI DOZZA	1.570
COMUNE DI FAENZA	100
COMUNE DI FIRENZUOLA	940

COMUNE DI FONTANELICE	600
COMUNE DI IMOLA	71.480
COMUNE DI MARRADI	630
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	201.537
COMUNE DI MEDICINA	2.070
COMUNE DI MORDANO	1.800
COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	480
COMUNE DI RIOLO TERME	980
COMUNE DI SOLAROLO	830
CON.AMI	108.554.164
COMUNE DI ALFONSINE	872.254
COMUNE DI BAGNACAVALLO	793.509
COMUNE DI CERVIA	2.399.917
COMUNE DI COTIGNOLA	396.754
COMUNE DI FUSIGNANO	362.885
COMUNE DI LUGO	456.907
COMUNE DI RAVENNA	1.000
RAVENNA HOLDING S.P.A.	74.200.000
COMUNE DI MISANO ADRIATICO	822.032
COMUNE DI MONTEFIORE CONCA	35.892
COMUNE DI MONTEGRIDOLFO	943
COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	1.615.739
COMUNE DI POGGIO TORRIANA	1.025
RIMINI HOLDING S.p.A.	18.506.580
COMUNE DI BONDENO	592.618
COMUNE DI CODIGORO	533.514
COMUNE DI COPPARO	1.085.157
COMUNE DI FERRARA	1.310.640
COMUNE DI MESOLA	109.111
COMUNE DI PORTOMAGGIORE	5.764
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA	168.587
HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L.	24.235.320
COMUNE DI CAMPOGALLIANO	2.700
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	4.022.185
COMUNE DI FIORANO MODENESE	1.169.251
COMUNE DI FORMIGINE	2.660.487
COMUNE DI FRASSINORO	228.895
COMUNE DI GUIGLIA	1.399
COMUNE DI LAMA MOCOGNO	677.267
COMUNE DI MARANELLO	1.592.569
COMUNE DI MARANO SUL PANARO	353.688
COMUNE DI MODENA	97.107.948
COMUNE DI MONTEFIORINO	105.408
COMUNE DI PALAGANO	173.355
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	1.548.192
COMUNE DI POLINAGO	392.677
COMUNE DI RIOLUNATO	420
COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO	1.459.048
COMUNE DI SASSUOLO	3.377.645
COMUNE DI SERRAMAZZONI	516.333
COMUNE DI SESTOLA	730.222
UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	208.496
COMUNE DI PADOVA	46.126.176
COMUNE DI TRIESTE	55.569.983
COMUNE DI UDINE	44.134.948

Allegato 3.3

	AZIONI BLOCCATE	AZIONI TRASFERIBILI
COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA	904.843	333.015
COMUNE DI ARGELATO	1.007.212	309.887
COMUNE DI BARICELLA	508.357	187.094
COMUNE DI BENTIVOGLIO	572.919	210.855
COMUNE DI BOLOGNA	111.377.970	13.773.807
COMUNE DI CALDERARA DI RENO	1.622.396	597.102
COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO	1.000.000	301.490
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE	1.636.550	976.784
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE	2.372	3.678
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI	943.202	480.160
COMUNE DI GAGGIO MONTANO	784	24.391
COMUNE DI GALLIERA	440.692	162.190
COMUNE DI GRANAROLO DELL'EMILIA	851.719	313.463
COMUNE DI GRIZZANA MORANDI	1.100.906	185.801
COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE	6.067	20.266
COMUNE DI LOIANO	288.388	467.225
COMUNE DI MALALBERGO	675.798	256.508
COMUNE DI MARZABOTTO	1.805.807	811.854
COMUNE DI MINERBIO	710.962	261.660
COMUNE DI MONTE SAN PIETRO	1.500.000	439.634
COMUNE DI MONZUNO	1.955.300	611.406
COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA	1.378.687	0
COMUNE DI PIANORO	2.361.082	0
COMUNE DI PIEVE DI CENTO	775.136	285.279
COMUNE DI SALA BOLOGNESE	671.991	247.318
COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	1.103.970	1.057.717
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO	531.233	163.444
COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE	956.996	545.720
COMUNE DI SASSO MARCONI	1.455.398	173.102
COMUNE DI VALSAMOGGIA	2.583.443	1.092.730
COMUNE DI VERGATO	713.870	154.923
COMUNE DI ZOLA PREDOSA	177.886	77.315
COMUNE DI CESENA	16.708.216	0
COMUNE DI GAMBETTOLA	443.519	500.908
COMUNE DI LONGIANO	107	63
COMUNE DI MONTIANO	67	103
COMUNE DI PORTICO - SAN BENEDETTO	76.467	118.664
COMUNE DI RONCOFREDDO	67	103
COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI	850.077	163.002
COMUNE DI SANTA SOFIA	511.886	271.059
COMUNE DI SARSINA	114	175
COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE	107	63
COMUNE DI VERGHERETO	64	90
COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA	29.030	10.678
COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO	432	158
COMUNE DI BRISIGHELLA	1.104	406
COMUNE DI CASALFIUMANESE	425	155
COMUNE DI CASOLA VALSENO	497	183
COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE	951	349
COMUNE DI CASTEL DEL RIO	344	126
COMUNE DI CASTEL GUELFO	775	285
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	20.096	7.392
COMUNE DI CONSELICE	156.106	57.425
COMUNE DI DOZZA	1.570	0
COMUNE DI FAENZA	51	49
COMUNE DI FIRENZUOLA	687	253
COMUNE DI FONTANELICE	438	162
COMUNE DI IMOLA	52.258	19.222

	AZIONI BLOCCATE	AZIONI TRASFERIBILI
COMUNE DI MARRADI	461	169
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	147.338	54.199
COMUNE DI MEDICINA	1.514	556
COMUNE DI MORDANO	1.316	484
COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	352	128
COMUNE DI RIOLO TERME	717	263
COMUNE DI SOLAROLO	608	222
CON.AMI	83.397.134	25.157.030
COMUNE DI ALFONSINE	402.379	469.875
COMUNE DI BAGNACAVALLO	503.742	289.767
COMUNE DI CERVIA	1.638.673	761.244
COMUNE DI COTIGNOLA	51.871	344.883
COMUNE DI FUSIGNANO	230.370	132.515
COMUNE DI LUGO	260.603	196.304
COMUNE DI RAVENNA	0	1.000
RAVENNA HOLDING S.P.A.	68.993.125	5.206.875
COMUNE DI MISANO ADRIATICO	591.631	230.401
COMUNE DI MONTEFIORE CONCA	14.066	21.826
COMUNE DI MONTEGRIDOLFO	690	253
COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	1.181.213	434.526
COMUNE DI POGGIO TORRIANA	202	823
RIMINI HOLDING S.p.A.	18.506.580	0
COMUNE DI BONDENO	466.369	126.249
COMUNE DI CODIGORO	465.888	67.626
COMUNE DI COPPARO	654.620	430.537
COMUNE DI FERRARA	1.007.069	303.571
COMUNE DI MESOLA	46.817	62.294
COMUNE DI PORTOMAGGIORE	5.764	0
COMUNE DI VIGARANO MAINARDA	74.772	93.815
HOLDING FERRARA SERVIZI S.R.L.	18.621.923	5.613.397
COMUNE DI CAMPOGALLIANO	1.059	1.641
COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA	4.022.185	0
COMUNE DI FIORANO MODENESE	769.251	400.000
COMUNE DI FORMIGINE	1.995.365	665.122
COMUNE DI FRASSINORO	164.488	64.407
COMUNE DI GUIGLIA	828	571
COMUNE DI LAMA MOCOGNO	550.884	126.383
COMUNE DI MARANELLO	1.450.177	142.392
COMUNE DI MARANO SUL PANARO	212.412	141.276
COMUNE DI MODENA	77.522.329	19.585.619
COMUNE DI MONTEFIORINO	105.408	0
COMUNE DI PALAGANO	113.355	60.000
COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO	1.471.898	76.294
COMUNE DI POLINAGO	235.831	156.846
COMUNE DI RIOLUNATO	248	172
COMUNE DI SAN CESARIO SUL PANARO	876.251	582.797
COMUNE DI SASSUOLO	2.533.234	844.411
COMUNE DI SERRAMAZZONI	516.333	0
COMUNE DI SESTOLA	730.222	0
UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO	125.215	83.281
COMUNE DI PADOVA	46.126.176	0
COMUNE DI TRIESTE	46.305.038	9.264.945
COMUNE DI UDINE	28.694.103	15.440.845
TOTALE PATTO DI SINDACATO	572.267.488	113.314.725
QUOTA PATTO SU CAPITALE SOCIALE	38,42%	

Allegato 4.2.2

Voti attribuiti a ciascuno dei Soci Principali nell'eventualità in cui ciascuno di essi sottoscrive il Contratto.

Socio Principale	Numero voti in Comitato
Comune di Bologna	7 voti
Azionisti Minori Area di Bologna	2 voti
Holding Ferrara Servizi S.r.l.	1 voto
Ravenna Holding S.p.A.	5 voti
CON.AMI	6 voti
Rimini Holding S.p.A.	1 voto
Comune di Cesena	1 voto
Azionisti Modena	6 voti
Comune di Padova	3 voti
Comune di Trieste	3 voti
Comune di Udine	2 voti
TOTALE VOTI	37 voti

Allegato A.2 - Sintesi del "patto di sindacato di 1° livello"

A) INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Artt. 6 e 9.1 del Patto di 1° livello

Membri del CdA assegnati (11 su 15) ai soci pubblici aderenti al patto di 1° livello per il periodo 2021-2024. [I restanti 4 membri sono designati dai soci privati]		Componenti del Comitato di Sindacato di 1° livello vigente dal 2021 al 2024.				Soggetto incaricato della designazione dei membri del CdA assegnati alla rispettiva area territoriale	Az. Bloccate per area territoriale designante ²	
		Denominazione <i>Persona designata a rappresentare il "socio contraente"</i>	N. componenti espressi	Voti attribuiti ¹	Voti attribuiti per area territoriale			
4 membri	PRESIDENTE Anche membro del Comitato Esecutivo - art. 6.2 N. 3 CONSIGLIERI	Consorzio CON.AMI <i>Sindaco del Comune di Imola</i>	1	6	13	35%	Azionisti dell'Area Territoriale Romagna	34%
		Ravenna Holding S.p.a. <i>Sindaco del Comune di Ravenna</i>	1	5				
		Rimini Holding S.p.a. <i>Sindaco del Comune di Rimini</i>	1	1				
		Comune di Cesena <i>Sindaco del Comune di Cesena</i>	1	1				
3 membri	AMMINISTRATORE DELEGATO Anche membro del Comitato Esecutivo - art. 6.2 N. 2 CONSIGLIERI	Comune di Bologna <i>Sindaco del Comune di Bologna</i>	1	7	10	27%	Azionisti di Bologna ³ e Comune di Ferrara anche nell'interesse degli Azionisti Ferrara	28%
		Azionisti Minori Provincia di Bologna <i>Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno</i>	1	2				
		Holding Ferrara Servizi S.r.l. <i>Sindaco del Comune di Ferrara</i>	1	1				
2 membri	VICE PRESIDENTE Anche membro del Comitato Esecutivo - art. 6.2 N. 1 CONSIGLIERE	Azionisti di Modena <i>Sindaco del Comune di Modena</i>	1	6	6	16%	Azionisti di Modena	16%
1 membro	N. 1 CONSIGLIERE ⁴	Comune di Trieste <i>Sindaco del Comune di Trieste</i>	1	3	8	22%	Comune di Trieste	21%
1 membro	N. 1 CONSIGLIERE ⁴	Comune di Padova <i>Sindaco del Comune di Padova</i>	1	3			Comune di Padova	
0 membri	---	Comune di Udine <i>Sindaco del Comune di Udine</i>	1	2			(Comune di Udine)	
11			11	37	37	100%		100%

B) INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO SINDACALE - Art. 7.2 del Patto di 1° livello

Membri del Collegio Sindacali assegnati (3 su 5) ai soci pubblici aderenti al patto di 1° livello per il periodo 2021-2024.

[I restanti 2 membri - 1 Sindaco effettivo ed 1 supplente - sono designati dai soci privati]

N. 1 SINDACO EFFETTIVO N. 1 SINDACO SUPPLENTE Designati dagli Azionisti di Bologna e dal Comune di Ferrara anche nell'interesse degli Azionisti Ferrara
N. 1 SINDACO EFFETTIVO Designati dagli Azionisti dell'Area Territoriale Romagna

NOTE

1) Fonte: Hera All. 4.2.2

2) Rapporto tra le azioni bloccate detenute dai soci delle rispettive aree territoriali ed il totale delle stesse azioni detenute complessivamente dai 111 soci aderenti al patto, pari a n. 572.267.488 (Fonte: elaborazione da allegato Hera 3.3)

3) Gli Azionisti Area Territoriale Romagna e gli Azionisti Bologna si consulteranno prima di procedere con le designazioni del Presidente e dell'Amm.re Delegato

4) Il Comune di Trieste e di Padova, congiuntamente individuano, tra i rispettivi consiglieri del CdA da essi designati, colui che sarà anche componente del Comitato esecutivo (unitamente al Presidente del Cda, l'Amm.re delegato ed il Vice Presidente del CdA).

ALLEGATO A3

CONTRATTO DI SINDACATO DEI SOCI PUBBLICI DI HERA S.P.A.**DELL'AREA TERRITORIALE ROMAGNA****(O ANCHE "PATTO DI SINDACATO DI II LIVELLO" O SEMPLICEMENTE "PATTO")**

In data _____ 2021

tra

COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA, con sede in Bagnara di Romagna in P.zza Marconi n. 2, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Riccardo Francone;

COMUNE DI BORGTOSSIGNANO, con sede in Borgo Tossignano in Piazza Unità d'Italia n. 7, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Mauro Ghini;

COMUNE DI BRISIGHELLA, con sede in Brisighella in Via Naldi n. 2, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Massimiliano Pederzoli;

COMUNE DI CASALFIUMANESE, con sede in Casalfiumanese in Piazza A. Cavalli n. 15, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Beatrice Poli;

COMUNE DI CASOLA VALSENIANO, con sede in Casola Valsenio in Via Roma n. 50, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Giorgio Sagrini;

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE, con sede in Castel Bolognese in Piazza Bernardi n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Luca Della Godenza;

COMUNE DI CASTEL DEL RIO, con sede in Castel del Rio in Via Montanara n.1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Alberto Baldazzi;

COMUNE DI CASTEL GUELFO, con sede in Castel Guelfo in Via Gramsci n. 10, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Claudio Franceschi;

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME, con sede in Castel San Pietro Terme, Piazza XX Settembre n. 3, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Fausto Tinti;

COMUNE DI CONSELICE, con sede in Conselice in Via Garibaldi n. 14, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Gianfranco Fabbri;

COMUNE DI DOZZA, con sede in Dozza in Via XX Settembre n. 37, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Luca Albertazzi;

COMUNE DI FAENZA, con sede in Faenza in Piazza del Popolo n. 31, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Massimo Isola;

COMUNE DI FIRENZUOLA, con sede in Firenzuola in Piazza Don Stefano Casini n. 5, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Giampaolo Buti;

COMUNE DI FONTANELICE, con sede in Fontanelice in Piazza del Tricolore n. 2, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Gabriele Meluzzi;

COMUNE DI IMOLA, con sede in Imola in Via Mazzini n. 4, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Marco Panieri;

COMUNE DI MARRADI, con sede in Marradi in Piazza Scalelle n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Tommaso Triberti;

COMUNE DI MASSA LOMBARDA, con sede in Massa Lombarda in Piazza Matteotti n. 16, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Daniele Bassi;

COMUNE DI MEDICINA, con sede in Medicina in Via Libertà n. 103, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Matteo Montanari;

COMUNE DI MORDANO, con sede in Mordano in Via Bacchilega n. 6, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Nicola Tassinari;

COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO, con sede in Palazzuolo sul Senio in Piazza E. Alpi n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Gian Piero Moschetti;

COMUNE DI RIOLO TERME, con sede in Riolo Terme in Via A. Moro n. 2, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Alfonso Nicolardi;

COMUNE DI SOLAROLO, con sede in Solarolo in Piazza Gonzaga n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Stefano Briccolani;

CON.AMI (CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE), con sede in Imola Via Mentana n.10, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Fabio Bacchilega;

COMUNE DI ALFONSINE, con sede in Alfonsine in Piazza Gramsci n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Riccardo Graziani;

COMUNE DI BAGNACAVALLO, con sede in Bagnacavallo in Piazza della Libertà n. 12, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Eleonora Proni;

COMUNE DI CERVIA, con sede in Cervia in Piazza Garibaldi n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Massimo Medri;

COMUNE DI COTIGNOLA, con sede in Cotignola in Piazza Vittorio Emanuele II n. 31, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Luca Piovaccari;

COMUNE DI FUSIGNANO, con sede in Fusignano in Corso Emaldi n. 115, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Nicola Pasi;

COMUNE DI LUGO, con sede in Lugo in Piazza dei Martiri della Libertà n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Davide Ranalli;

COMUNE DI RAVENNA, con sede in Ravenna in Piazza del Popolo n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Michele de Pascale;

RAVENNA HOLDING S.P.A., con sede in Ravenna in Via Trieste n. 90/A, in persona del Legale Rappresentante Sig. Carlo Pezzi;

COMUNE DI CESENA, con sede in Cesena in Piazza del Popolo n. 10, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Enzo Lattuca;

COMUNE DI GAMBETTOLA, con sede in Gambettola in Piazza Il Risorgimento n. 6, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Maria Letizia Bisacchi;

COMUNE DI LONGIANO, con sede in Longiano in Piazza Tre Martiri n. 8, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Ermes Battistini;

COMUNE DI MONTIANO, con sede in Montiano in Piazza Maggiore n. 3, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Fabio Molari;

COMUNE DI PORTICO – SAN BENEDETTO, con sede in Portico di Romagna in Piazza Marconi n. 3, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Maurizio Monti;

COMUNE DI RONCOFREDDO, con sede in Roncofreddo in Via Battisti n. 93, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Sara Bartolini;

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI, con sede in San Mauro Pascoli in Piazza Mazzini n. 3, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Luciana Garbuglia;

COMUNE DI SANTA SOFIA, con sede in Santa Sofia in Piazza G. Matteotti n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Daniele Valbonesi;

COMUNE DI SARSINA, con sede in Sarsina in Largo De Gasperi n. 9, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Enrico Cangini;

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE, con sede in Sogliano in Piazza della Repubblica n. 35, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Quintino Sabattini;

COMUNE DI VERGHERETO, con sede in Verghereto in Via Caduti d'Ungheria n. 11, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Enrico Salvi;

COMUNE DI MISANO ADRIATICO, con sede in Misano Adriatico in Via Repubblica n. 140, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Fabrizio Piccioni;

COMUNE DI MONTEFIORE CONCA, con sede in Montefiore Conca in Via Roma n. 3, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Filippo Sica;

COMUNE DI MONTEGRIDOLFO, con sede in Montegridolfo in Via Roma n. 2, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Lorenzo Grilli;

COMUNE DI POGGIO TORRIANA, con sede in Poggio Torriana (Località Poggio Berni), Via Roma n. 25, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig. Ronny Raggini;

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA, con sede in Santarcangelo di Romagna in Piazza Ganganelli n. 1, in persona del Sindaco/Legale Rappresentante Sig.ra Alice Parma;
RIMINI HOLDING S.P.A., con sede in Rimini in Corso d'Augusto n. 154, in persona dell'Amministratore Unico/Legale Rappresentante Sig. Paolo Faini;
(di seguito le "**Parti**")

Premesso che:

- a) le Parti sono tutte azioniste di HERA S.p.A. (di seguito "**HERA**" o "**Società**"), con sede in Bologna - Viale Carlo Berti Pichat 2/4, capitale sociale di Euro 1.489.538.745,00, interamente sottoscritto e versato, C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 04245520376, al n. REA 363550, società quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. attiva nel settore delle *multiutilities*, detenendo ciascuna le Azioni di cui all'**Allegato sub. a)**;
- b) le predette Parti hanno stipulato, unitamente agli altri azionisti pubblici di HERA, il Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari (di seguito "**Contratto di Sindacato**") avente decorrenza dal 1° luglio 2021 ed in vigore sino al 30 giugno 2024, in prosecuzione del precedente patto stipulato nel giugno 2018, che ha prodotto i suoi effetti fino al 30 giugno 2021, mantenendo inalterati gli assetti e gli equilibri esistenti espressi nel precedente patto;
- c) il predetto Contratto di Sindacato è volto a determinare modalità di consultazione ed assunzione congiunta di talune deliberazioni dell'Assemblea degli azionisti di HERA (di seguito "**Assemblea**"), disciplinare le modalità di circolazione delle Azioni oggetto del Sindacato di Blocco onde assicurare che la prevalenza dei diritti di voto di HERA sia di titolarità di soci pubblici così come previsto dall'articolo 7 dello Statuto, nonché regolare un coordinato trasferimento delle Azioni non soggette al Sindacato di Blocco;
- d) il Contratto di Sindacato disciplina, in particolare: (i) l'esercizio del diritto di voto

- nell'Assemblea, in sede straordinaria, in ordine alle delibere aventi ad oggetto la liquidazione, la fusione o scissione di HERA e la modifica degli articoli 6, 7, 8, 14, 17, 21 e 23.4 dello Statuto di HERA S.p.A.; (ii) le modalità di formazione della lista di maggioranza per la nomina del Consiglio di Amministrazione (iii); le modalità di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, del Vice Presidente e dell'Amministratore Delegato e del Comitato Esecutivo; (iv) ai sensi dell'art. 10 del Contratto di Sindacato la presentazione/informazione in ordine al piano industriale della Società e alle operazioni straordinarie di maggior rilevanza che dovessero comportare un sensibile cambiamento del perimetro geografico delle attività di HERA e determinare la variazione del capitale sociale; (v) le modalità di formazione della lista per la nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 26 dello Statuto di HERA S.p.A, nonché il trasferimento delle Azioni (Sindacato di Blocco);
- e) il Contratto di Sindacato attribuisce alcuni poteri agli "Azionisti Area Territoriale Romagna", come di seguito definiti;
- f) è intenzione delle Parti del presente Patto, anche al fine di garantire lo sviluppo di HERA valorizzando i benefici per il territorio romagnolo in un'ottica di solidarietà, disciplinare le modalità di esercizio dei suddetti poteri e determinare modalità di consultazione ed assunzione congiunta di talune deliberazioni dell'Assemblea, con particolare riferimento ai temi della governance e delle strategie di sviluppo di HERA, o aventi ad oggetto materie diverse rispetto a quelle già oggetto di sindacato di voto in forza del Contratto di Sindacato ("sindacato di voto");
- g) le Parti si impegnano altresì a favorire e promuovere l'adesione al Contratto di Sindacato nonché al presente Patto degli azionisti pubblici di HERA non ancora aderenti.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse ed Allegati. Definizioni

- 1.1 Le premesse, nonché tutti i documenti richiamati nel testo del presente accordo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
- 1.2 I termini di seguito elencati avranno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi (tale significato sarà ugualmente valido tanto al singolare quanto al plurale):
- “Azionisti Area Territoriale Romagna”** indicherà congiuntamente i soggetti indicati nell’Allegato 1.2(a) al presente Patto, ove Contraenti;
- “Azionisti Bologna”** indicherà congiuntamente il Comune di Bologna e gli Azionisti Minori Area di Bologna, ove Contraenti;
- "Assemblea"** indicherà l'assemblea ordinaria e straordinaria, a seconda dei casi, di HERA S.p.A.
- "Assemblea di Patto"** indicherà l'assemblea degli azionisti HERA aderenti al presente Patto;
- “Azioni”** indicherà tutte le azioni di HERA detenute di volta in volta dalle Parti;
- "Azioni Bloccate"** indicherà esclusivamente le Azioni assoggettate a Sindacato di Blocco di cui ai Paragrafi 3.3 e 3.4 nonché all’Articolo 11 del Contratto di Sindacato;
- "Collegio Sindacale"** indicherà il Collegio Sindacale di HERA;
- “Contratto di Sindacato” o “Contratto”** indicherà il Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari avente decorrenza dal 1° luglio 2021 ed in vigore sino al 30 giugno 2024;
- "Comitato" o “Comitato di Sindacato”** indicherà il comitato di sindacato di HERA di cui al Paragrafo 4.2 del Contratto di Sindacato;
- "Consiglio di Amministrazione"** indicherà il Consiglio di Amministrazione di HERA;
- “Contraente/i”** indicherà i/ciascuno dei sottoscrittori del Contratto di Sindacato;
- “Elenco Speciale”** indicherà l’elenco istituito dalla Società ai sensi dell’articolo 6.4 dello

Statuto per la legittimazione al beneficio del Voto Maggiorato;

"**Giorno**" indicherà ciascun giorno di calendario;

"**Giorno Lavorativo**" indicherà ciascun giorno del calendario ad eccezione del sabato, della domenica e degli altri giorni festivi in cui gli Istituti di credito sono chiusi sulla piazza di Bologna;

"**HERA**" o la "**Società**" indicherà HERA S.p.A. con sede in Bologna;

"**Lista di Maggioranza**" indicherà la lista che sarà presentata all'Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi del Contratto di Sindacato;

"**Lista dei Sindaci**" indicherà la lista che sarà presentata all'Assemblea per la nomina del Collegio Sindacale ai sensi del Contratto di Sindacato;

"**Materie Rilevanti**" indicherà le seguenti materie individuate nel Contratto di Sindacato all'art. 4.3:

(i) determinazione del voto da esprimersi in ordine alle delibere da assumersi in sede di
Assemblea Straordinaria di HERA aventi ad oggetto:

1) liquidazione di HERA;

2) fusione o scissione di HERA;

3) modificazioni degli articoli 6, 7, 8, 14, 17, 21, 23.4 dello Statuto di HERA;

(ii) collazione e formazione della Lista dei Consiglieri sulla base di quanto previsto dall'
articolo 6 del Contratto di Sindacato e presentazione della medesima a HERA;

(iii) collazione e formazione della Lista dei Sindaci sulla base di quanto previsto
dall'articolo 7 del Contratto di Sindacato e presentazione della medesima a HERA;

"**Materie diverse da quelle Rilevanti**" indicherà tutte le materie diverse dalle "Materie Rilevanti";

"**Parti del Patto** o "**Parti**" o "**Parte**" indicherà i sottoscrittori del presente accordo (Patto);

"**Patto**" indicherà il presente accordo;

"Sindacato di Blocco" indicherà la disciplina relativa ai vincoli al trasferimento delle Azioni Bloccate nei termini di cui alla Sezione Terza del Contratto di Sindacato e finalizzata ad assicurare il disposto dell'articolo 7 dello Statuto;

"Soci Principali" indicherà il CON.AMI, Ravenna Holding S.p.A., Rimini Holding S.p.A., e il Comune di Cesena, ove Contraenti;

"Statuto" indicherà lo statuto vigente della Società;

"Trasferimento" ovvero **"Trasferire"** indicherà il compimento di qualsiasi negozio giuridico, anche a titolo gratuito (ivi inclusi vendita, donazione, permuta, conferimento in società, vendita forzata, vendita in blocco, fusione, scissione) in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o della nuda proprietà delle Azioni ovvero la costituzione in favore di terzi di diritti reali (pegno ed usufrutto) sulle Azioni nel caso in cui il diritto di voto spetti al creditore pignoratizio o all'usufruttuario;

"Voto Maggiorato" indicherà, ai sensi ed alle condizioni di cui all'articolo 6.4 dello Statuto, la legittimazione all'esercizio, nelle materie ivi indicate, di due voti per ciascuna azione ordinaria HERA detenuta.

Articolo 2 - Azioni Vincolate al Patto

- 2.1 Le Parti del Patto sottopongono al presente Patto tutte le Azioni tempo per tempo da ciascuna di esse detenute (di seguito **"Azioni Sindacate"**).
- 2.2 Le Parti si obbligano a vincolare tutte le azioni HERA o altri diritti che a ciascuno di essi dovessero derivare dalle Azioni ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nel Contratto di Sindacato.

Articolo 3 — Organi del Sindacato

- 3.1 Gli organi del Patto sono: l'Assemblea di Patto, il Presidente e il Segretario.
- 3.2 L'Assemblea di Patto

3.2.1 L'Assemblea di Patto è composta dai legali rappresentanti *pro-tempore* di ciascuna Parte del Patto, o da altri soggetti dagli stessi delegati per iscritto (di seguito il **"Rappresentante"**).

3.2.2 Le Parti convengono che le decisioni inerenti l'esercizio dei diritti attribuiti agli Azionisti Area Territoriale Romagna siano assunte secondo la procedura indicata nel presente Patto.

L'Assemblea di Patto è convocata e si riunisce:

- i) almeno 8 giorni prima della data fissata per le riunioni del Comitato di Sindacato inerenti le Materie Rilevanti così come definite in Premessa. Tale riunione dell'Assemblea di Patto ha fini meramente consultivi e non vincolanti sulle materie di cui alla lettera i, senza che possa comportare successivi obblighi in capo ai partecipanti al Comitato di Sindacato, mentre ha carattere vincolante sulle materie di cui alle lettere ii e iii;
- ii) almeno 8 giorni prima di ogni riunione dell'Assemblea che porti all'ordine del giorno una qualsiasi delle Materie diverse da quelle Rilevanti, così come definite in Premessa, con carattere vincolante;
- iii) ogniqualvolta 10 Parti ne facciano richiesta scritta al Presidente a fini consultivi.

3.2.3 La convocazione dell'Assemblea di Patto, che deve indicare l'ora, il luogo (che saranno fissati dal Presidente dopo aver condotto un sondaggio informale con i Rappresentanti, in modo da assicurare il maggior numero possibile di presenze) e l'ordine del giorno della riunione, deve essere inviata a ciascuna Parte del Patto ai sensi del successivo articolo 13, almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea di Patto. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere abbreviato fino a 1 giorno prima dell'adunanza.

3.2.4 Anche in assenza di valida convocazione ai sensi del Paragrafo 3.2.3 che precede,

l'Assemblea di Patto si riterrà validamente costituita ed idonea a deliberare con la presenza di tutte le Parti del Patto.

3.2.5 Spetta al Presidente verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea di Patto, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare l'ordinato svolgimento della riunione. Le decisioni dell'Assemblea di Patto vengono validamente assunte con la presenza di almeno i 2/3 delle Azioni Sindacate ed il voto favorevole di almeno i 2/3 delle Azioni Sindacate presenti nella Assemblea di Patto. Qualora non sia tuttavia possibile deliberare in sede di Assemblea di Patto, mancando il quorum costitutivo ovvero non formandosi la maggioranza prescritta per l'adozione delle decisioni del Patto, l'Assemblea di Patto potrà essere riconvocata mediante ulteriore avviso in seconda convocazione a partire dal giorno successivo. In detta seconda convocazione le decisioni verranno assunte con la presenza dei 3/5 delle Azioni Sindacate e con il voto favorevole dei 2/3 delle Azioni Sindacate presenti nella Assemblea di Patto. Sono fatte salve le diverse maggioranze previste dagli articoli 5 e 6.

3.2.6 Le decisioni assunte dall'Assemblea di Patto saranno fatte constare da un apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea di Patto e dal Segretario.

3.2.7 Il voto in Assemblea di Patto dovrà essere sempre espresso in modo palese.

3.3 Presidente dell'Assemblea di Patto

3.3.1 Il Presidente dell'Assemblea di Patto verrà nominato nel corso della prima seduta dell'Assemblea di Patto, convocata dal Sindaco di Imola, con i *quorum* previsti al precedente Paragrafo 3.2.5. Il Presidente, una volta nominato, salvo revoche o dimissioni, resterà in carica per tutta la durata del Patto.

3.3.2 L'Assemblea di Patto è presieduta dal Presidente dell'Assemblea di Patto o, in sua assenza, dal legale rappresentante della Parte del Patto, ivi presente, che rappresenti il maggior numero di Azioni Sindacate, il quale è coadiuvato dal

Segretario di cui al successivo Paragrafo 3.4.

- 3.3.3 Il Presidente dell'Assemblea di Patto svolge i seguenti compiti: a) convoca e presiede l'Assemblea di Patto, predisponendo l'ordine del giorno, verificando la regolarità della costituzione dell'Assemblea di Patto, l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regola l'ordinato svolgimento della riunione; b) effettua tutte le attività affidategli dall'Assemblea di Patto; e c) adegua il Patto e il suo allegato stralciando dal testo i nominativi dei soggetti che eventualmente non abbiano sottoscritto il Patto, come previsto al successivo articolo 10 ed apportando le ulteriori modifiche a ciò conseguenti.

3.4 Segretario

- 3.4.1 L'Assemblea di Patto nella sua prima seduta nominerà un Segretario, anche non facente parte dell'Assemblea di Patto medesima che, salvo revoche o dimissioni, resterà in carica per tutta la durata del Patto.
- 3.4.2 Al Segretario competono i seguenti compiti: a) redigere il verbale delle riunioni dell'Assemblea di Patto; il verbale, debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, sarà conservato in apposito libro, che le Parti hanno diritto di consultare a semplice richiesta, potendo altresì estrarne copia a loro spese, e sarà altresì inviato dal segretario in copia a ciascun Rappresentante entro 7 Giorni Lavorativi dalla riunione stessa; b) conservare i verbali delle riunioni dell'Assemblea di Patto; c) svolgere tutte le funzioni di carattere operativo-esecutivo necessarie per il corretto funzionamento del Patto, a supporto delle attività dell'Assemblea di Patto e del Presidente, affidategli dal Presidente stesso.

Articolo 4 — Sindacato di voto

- 4.1 Le Parti del Patto si obbligano a conformare il proprio voto in Comitato di Sindacato per

- le sole materie rilevanti di cui alle lettere ii e iii) e in Assemblea per le sole materie diverse da quelle rilevanti in base alle deliberazioni assunte, ai sensi del Paragrafo 3.2.5 dall'Assemblea di Patto sulle materie indicate al precedente Paragrafo 3.2.2.
- 4.2 Ove non fosse possibile deliberare in sede di Assemblea di Patto neppure in seconda convocazione - fatto in ogni caso salvo quanto diversamente previsto dal Contratto di Sindacato per le materie oggetto dello stesso - ciascuna Parte sarà libera di votare in Assemblea e di agire secondo il proprio ragionevole apprezzamento.
- 4.3 Le Parti del Patto si impegnano, fin d'ora, ad esercitare il proprio voto in Assemblea e/o in Comitato di Sindacato nel rispetto di quanto sopra previsto ed a tal fine potranno anche conferire la propria rappresentanza ad un delegato (di seguito i "**Delegati**") tramite delega scritta che dovrà contenere la data, il nome dei Delegati nominati ai sensi del successivo Paragrafo 4.4 e le istruzioni di voto conformi a quanto previsto ai paragrafi 4.1 e 4.2.
- 4.4 Il Segretario curerà la predisposizione delle deleghe di voto ed avrà cura di richiedere alle singole Parti di procedere al relativo conferimento in tempo utile per l'Assemblea.

Articolo 5 — Individuazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione HERA

- 5.1 Ai sensi del Paragrafo 6.1 del Contratto di Sindacato n. 4 componenti la Lista di Maggioranza sono designati dagli Azionisti Area Territoriale Romagna. Le Parti del Patto si impegnano a definire e ad approvare nell'Assemblea di Patto con il voto favorevole di almeno il 70% delle Azioni Sindacate, anche in deroga ai *quorum* previsti al precedente Paragrafo 3.2.5, nel rispetto dell'equilibrio fra generi, l'elenco contenente la Lista dei Consiglieri di designazione degli Azionisti Area Territoriale Romagna che sarà così composta, previa verifica che non ricorrano ragioni di incompatibilità o altri gravi motivi di opportunità idonei ad escludere uno o più dei nominativi indicati:

- n. 1 componente da inserire al primo posto della Lista di Maggioranza, che ricoprirà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, indicato dal Presidente dell'Assemblea di Patto, nell'interesse degli Azionisti Area Territoriale Romagna;
- n. 1 componente indicato dal Sindaco del Comune di Imola anche nell'interesse dei Comuni Soci del Con.Ami;
- n. 1 componente indicato dal Sindaco del Comune di Ravenna anche nell'interesse dei soci di Ravenna Holding e degli altri Comuni della Provincia di Ravenna aderenti al Patto non facenti parte del perimetro Con.Ami;
- n. 1 componente indicato dai Sindaci dei Comuni di Cesena e Rimini anche nell'interesse dei Comuni delle Province di Forlì-Cesena e Rimini aderenti al Patto.

5.2 Le Parti del Patto si impegnano, infine, a far sì che i Consiglieri da esse designati, nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione utile procedano all'attribuzione della carica di Presidente di HERA ai sensi del Paragrafo 9.1 del Contratto di Sindacato.

5.3 Prima che sia formalizzato il nominativo del candidato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Azionisti Area Territoriale Romagna e gli Azionisti Bologna si consulteranno, ai sensi e per gli effetti del Paragrafo 9.1 del Contratto di Sindacato.

Articolo 6 - Individuazione dei componenti il Collegio Sindacale

Ai sensi del Paragrafo 7.2 del Contratto di Sindacato, per la formazione della Lista dei Sindaci, gli Azionisti Area Territoriale Romagna si impegnano ad approvare nell'Assemblea di Patto con il voto favorevole di almeno il 70% delle Azioni Sindacate anche in deroga ai *quorum* previsti al precedente Paragrafo 3.2.5, il nominativo del candidato da inserire al primo posto della Lista dei Sindaci (un Sindaco Effettivo) su proposta del Presidente del Patto, sentiti i "Soci Principali".

Articolo 7 — Disciplina dei trasferimenti delle Azioni Bloccate

7.1 Le Parti del Patto, per la durata del Patto, si obbligano - al fine di mantenere la

prevalenza del capitale pubblico ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto - a non trasferire le Azioni Bloccate.

- 7.2 In parziale deroga a quanto previsto nel precedente Paragrafo 7.1, ciascuna delle Parti del Patto sarà libera di trasferire le Azioni Bloccate secondo quanto previsto ai paragrafi 11.4 e 12.1 del Contratto di Sindacato a condizione che l'ente cessionario, entro la data del Trasferimento effettuato in suo favore, abbia aderito al presente Patto nonché al Contratto di Sindacato accettandoli in forma scritta e assoggettato a Sindacato di Blocco le Azioni Trasferite nel rispetto del Paragrafo 13.1 del Contratto di Sindacato.
- 7.3 Le Parti del Patto, per la durata del Patto, si impegnano a mantenere iscritte nell'Elenco Speciale le Azioni Bloccate nel numero di volta in volta da individuarsi nell'allegato 3.3 del Contratto di Sindacato. Le Parti del Patto potranno iscrivere nell'Elenco Speciale anche un numero di Azioni maggiore a quello delle Azioni Bloccate.

Articolo 8 - Inadempimento

- 8.1 Ciascuna Parte del Patto sarà considerata inadempiente (i) qualora abbia conferito al Delegato una delega contenente istruzioni di voto difformi rispetto a quanto previsto al Paragrafo 4.1 del Patto ovvero (ii) non avendo conferito al Delegato apposita delega ai sensi del Paragrafo 4.3 del Patto, non abbia espresso nel Comitato di Sindacato o nell'Assemblea il proprio voto in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea del Patto così come previsto al Paragrafo 4.1. In tutti i casi di inadempimento di cui al precedente Paragrafo 8.1 del Patto una qualsiasi delle Parti del Patto non inadempiente potrà risolvere di diritto il Patto nei confronti della Parte inadempiente ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile e con effetto retroattivo, costituendo la presente clausola risolutiva espressa, e, ove necessario richiedere al Collegio Arbitrale di cui al successivo Articolo 15 del Patto, con la procedura ivi stabilita, di pronunciare la risoluzione di diritto del presente Patto nei confronti della Parte del Patto inadempiente.

Resta, comunque, impregiudicata l'applicazione della disciplina di cui all'Articolo 9 "Penali per l'inadempimento" del Patto.

- 8.2 Qualora per effetto di una decisione a maggioranza dell'Assemblea di Patto derivi una violazione del Contratto di Sindacato suscettibile di determinare responsabilità, pregiudizio o conseguenza negativa in genere in capo alle Parti del Patto che si sono dissociate dalla detta decisione, le Parti che hanno adottato detta decisione dando le conseguenti istruzioni saranno obbligate in via solidale tra loro a tenere manlevate e indenni le Parti che non hanno concorso all'assunzione della decisione da ogni responsabilità, pregiudizio o conseguenza negativa in genere.

Articolo 9 - Penali per l'inadempimento

- 9.1 La Parte del Patto inadempiente, in tutti i casi di inadempimento di cui al precedente Paragrafo 8.1 del Patto, sarà tenuta al pagamento di una penale pari al 2% del valore nominale delle Azioni possedute al momento dell'inadempimento. Qualora l'inadempimento derivi dall'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente Paragrafo 7.1 del Patto, la penale sarà pari al 2% del valore nominale delle Azioni detenute anteriormente al verificarsi del suddetto inadempimento. In ogni caso di inadempimento ai sensi del presente Articolo, l'importo della penale non potrà comunque essere inferiore ad Euro 5.000 o superiore a Euro 200.000.
- 9.2 La penale sarà richiesta ed incassata, previa delibera dell'Assemblea del Sindacato assunta secondo le maggioranze di cui al Paragrafo 3.2.5 del Patto e senza la partecipazione della/e Parte/i del Patto inadempiente/i, dal Presidente del Sindacato in nome e per conto delle Parti del Patto non inadempienti e verrà versata alle medesime in proporzione alle Azioni da ciascuno detenute.
- 9.3 Il mancato pagamento della penale di cui al presente Articolo 9 entro 5 Giorni dalla richiesta darà diritto a ciascuna delle Parti del Patto non inadempiente di attivare la

procedura arbitrale di cui al successivo Articolo 15 del Patto.

- 9.4 Resta impregiudicata l'applicazione della disciplina dell'inadempimento e delle relative penali di cui al Contratto di Sindacato.

Articolo 10 - Durata

- 10.1 Il presente Patto avrà decorrenza dal 1° luglio 2021 e resterà in vigore sino al 30 giugno 2024. Il presente Patto assumerà validità ed effetti nei confronti degli Azionisti Area Territoriale Romagna sottoscrittori del medesimo a condizione che intervenga la sottoscrizione del Patto da parte degli Azionisti Area Territoriale Romagna che detengono almeno il 12% delle Azioni Sindacate.
- 10.2 In previsione della scadenza del Patto ed ove il Contratto di Sindacato sia a sua volta rinnovato, le Parti del Patto si impegnano secondo i principi di buona fede a fare quanto nelle loro possibilità, e nel rispetto delle vigenti normative, per rinegoziare nuovi patti parasociali nel rispetto dello spirito di cui al presente Patto.
- 10.3 La partecipazione al Contratto di Sindacato è il presupposto per partecipare al Patto. Per qualsivoglia ragione intervenga lo scioglimento del Contratto di Sindacato nei confronti di una o più Parti del Patto, da ciò ne conseguirà automaticamente lo scioglimento del Patto nei confronti delle medesime Parti del Patto.

Articolo 11 — Invalidità di una previsione e assenza di solidarietà

- 11.1 Qualora una o più disposizioni del Patto risultino invalide e/o siano dichiarate invalide ovvero divengano invalide in forza dell'emanazione di leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi ovvero per la pronuncia di decisioni giudiziarie, tali disposizioni dovranno essere automaticamente modificate, salvo diversa intesa fra le Parti, in modo tale che il Patto sia conforme ai rinnovati requisiti di validità. Le clausole così modificate saranno ritenute disposizioni del presente Patto sin dalla sua originaria sottoscrizione. Nel caso in cui non si determini l'automatico adeguamento di cui sopra, ovvero le Parti non

concordino sugli effetti delle circostanze di cui sopra, le residue disposizioni del presente Patto rimarranno comunque pienamente valide ed efficaci tra le Parti.

11.2 Tutti gli obblighi e diritti di cui al presente Patto sono assunti dalle Parti del Patto in via individuale e non solidale senza vincoli di solidarietà passiva o attiva.

Articolo 12 — Modifiche ed integrazioni

Eventuali accordi modificativi ed integrativi al presente Patto dovranno essere conclusi per iscritto.

Articolo 13 - Comunicazioni

Qualsivoglia comunicazione o notifica richiesta o consentita in conformità al presente Patto dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo di posta elettronica certificata ("PEC").

Articolo 14 - Prevalenza del Contratto di Sindacato

In ogni eventuale situazione di incompatibilità tra il Patto e il Contratto di Sindacato o tra le decisioni dell'Assemblea di Patto e quelle del Comitato di Sindacato, le disposizioni di cui al Contratto di Sindacato e le decisioni del Comitato di Sindacato assunte ai sensi e nel rispetto del Contratto di Sindacato prevarranno, rispettivamente, sulla disciplina prevista dal presente Patto e sulle decisioni assunte dall'Assemblea di Patto. Le Parti, pertanto, non potranno essere ritenute inadempienti al Patto ove non diano attuazione al Patto medesimo perché ciò è necessario per adempiere regolarmente agli impegni previsti dal Contratto di Sindacato.

Articolo 15 - Arbitrato

Qualsivoglia controversia comunque iniziata in ordine alla interpretazione, validità, esecuzione, efficacia e risoluzione del presente Patto che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti del Patto sarà demandata al giudizio rituale ai sensi del codice di procedura civile e secondo diritto di un Collegio Arbitrale composto da tre membri designati, su istanza della Parte del Patto più diligente, dal Presidente del Tribunale di Bologna, sede dell'arbitrato sarà Bologna. Per tutte le controversie che per disposizione di

legge non possono costituire oggetto dell'arbitrato sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna, il quale sarà pure competente in via esclusiva per qualunque provvedimento dell'Autorità Giudiziaria comunque relativo al presente Patto.

Articolo 16 — Spese d'atto

Per sua natura il presente Patto non è soggetto all'applicazione di diritti di segreteria ed esente dall'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi del punto 16 dell'allegato "B" del DPR 642/72. Il presente Patto è da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della tariffa allegata al DPR 631/86. Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà l'uso.

Si allega:

- Allegato a) Elenco Azioni detenute da ciascuna Parte del Patto
- Allegato 1.2(a) Elenco Azionisti Area Territoriale Romagna

Allegato (a)

AZIONI SOTTOPOSTE A SINDACATO DI VOTO – AREA ROMAGNA

Azioni detenute

COMUNE DI CESENA	16.708.216
COMUNE DI GAMBETTOLA	944.427
COMUNE DI LONGIANO	170
COMUNE DI MONTIANO	170
COMUNE DI PORTICO - SAN BENEDETTO	195.131
COMUNE DI RONCOFREDDO	170
COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI	1.013.079
COMUNE DI SANTA SOFIA	782.945
COMUNE DI SARSINA	289
COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE	170
COMUNE DI VERGHERETO	154
COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA	39.708
COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO	590
COMUNE DI BRISIGHELLA	1.510
COMUNE DI CASALFIUMANESE	580
COMUNE DI CASOLA VALSENO	680
COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE	1.300
COMUNE DI CASTEL DEL RIO	470
COMUNE DI CASTEL GUELFO	1.060
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME	27.488
COMUNE DI CONSELICE	213.531
COMUNE DI DOZZA	1.570
COMUNE DI FAENZA	100
COMUNE DI FIRENZUOLA	940
COMUNE DI FONTANELICE	600
COMUNE DI IMOLA	71.480
COMUNE DI MARRADI	630
COMUNE DI MASSA LOMBARDA	201.537
COMUNE DI MEDICINA	2.070
COMUNE DI MORDANO	1.800
COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO	480
COMUNE DI RIOLO TERME	980
COMUNE DI SOLAROLO	830
CON.AMI	108.554.164
COMUNE DI ALFONSINE	872.254
COMUNE DI BAGNACAVALLO	793.509
COMUNE DI CERVIA	2.399.917
COMUNE DI COTIGNOLA	396.754
COMUNE DI FUSIGNANO	362.885
COMUNE DI LUGO	456.907
COMUNE DI RAVENNA	1.000
RAVENNA HOLDING S.P.A.	74.200.000
COMUNE DI MISANO ADRIATICO	822.032
COMUNE DI MONTEFIORE CONCA	35.892
COMUNE DI MONTEGRIDOLFO	943
COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA	1.615.739
COMUNE DI POGGIO TORRIANA	1.025
RIMINI HOLDING S.p.A.	18.506.580

Allegato 1.2(a)

Elenco Azionisti Area Territoriale Romagna

COMUNE DI CESENA
COMUNE DI GAMBETTOLA
COMUNE DI LONGIANO
COMUNE DI MONTIANO
COMUNE DI PORTICO - SAN BENEDETTO
COMUNE DI RONCOFREDDO
COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI
COMUNE DI SANTA SOFIA
COMUNE DI SARSINA
COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
COMUNE DI VERGHERETO
COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA
COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO
COMUNE DI BRISIGHELLA
COMUNE DI CASALFIUMANESE
COMUNE DI CASOLA VALSENIO
COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
COMUNE DI CASTEL DEL RIO
COMUNE DI CASTEL GUELFO
COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
COMUNE DI CONSELICE
COMUNE DI DOZZA
COMUNE DI FAENZA
COMUNE DI FIRENZUOLA
COMUNE DI FONTANELICE
COMUNE DI IMOLA
COMUNE DI MARRADI
COMUNE DI MASSA LOMBARDA
COMUNE DI MEDICINA
COMUNE DI MORDANO
COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO
COMUNE DI RIOLO TERME
COMUNE DI SOLAROLO
CON.AMI
COMUNE DI ALFONSINE
COMUNE DI BAGNACAVALLO
COMUNE DI CERVIA
COMUNE DI COTIGNOLA
COMUNE DI FUSIGNANO
COMUNE DI LUGO
COMUNE DI RAVENNA
RAVENNA HOLDING S.P.A.
COMUNE DI MISANO ADRIATICO
COMUNE DI MONTEFIORE CONCA
COMUNE DI MONTEGRIDOLFO
COMUNE DI POGGIO TORRIANA
COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
RIMINI HOLDING S.p.A.

Allegato A.4 - Sintesi del "patto di sindacato di II livello"

A) INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 5 del Patto di 2° livello

Membri del CdA assegnati (4 su 15) ai soci pubblici "Area Territoriale Romagna" aderenti al patto di 2° livello per il periodo 2021-2024.	Soci designanti e soci rappresentati dal designato		Soci Area Romagna componenti del Comitato di Sindacato di 1° livello	Sintesi composizione area romagnola	
	Designanti	Soci rappresentati nel CdA dal Designato		N. soci	% Az. Bloccate ^(b)
PRESIDENTE Anche membro del Comitato Esecutivo - art. 6.2	Presidente dell'Assemblea di Sindacato (di 2° livello)	Tutti i soci dell'intera Area Territoriale Romagna	(a)	(c)	(c)
N. 1 CONSIGLIERE	Sindaco del Comune di Imola	Comuni soci del Con.Ami	Con.Ami	23	43,03%
N. 1 CONSIGLIERE	Sindaco del Comune di Ravenna	Soci di Ravenna Holding e dei Comuni della provincia di Ravenna <u>non facenti</u> parte del perimetro Con.Ami.	Ravenna Holding s.p.a.	8	37,01%
N. 1 CONSIGLIERE	Sindaci dei Comuni di Cesena e di Rimini	Comuni soci delle province di FC e RN	Rimini Holding s.p.a. Comune di Cesena	17	19,96%
				48	100,00%

B) INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO SINDACALE - Art. 6 del Patto di 2° livello

Gli Azionisti Area Territoriale Romagna designano 1 Sindaco Effettivo

NOTE

a) I soci dell'Area Romagna sono suddivisi in 4 sotto territori, ovvero:

- comuni dell'imolese e parte di quelli del ravennate, rappresentati dal "Con.Ami";
- comuni soci di Ravenna Holding s.p.a. e i comuni del ravennate non soci di Con.Ami, rappresentati da "Ravenna Holding";
- comuni della provincia di Rimini, rappresentati dalla "Rimini Holding s.p.a.";
- comuni della provincia di Forlì-Cesena, rappresentati dal "Comune di Cesena".

b) Rapporto tra le azioni bloccate detenute dai soci suddivisi per i 4 sotto territori dell'Area Romagna ed il totale delle azioni bloccate detenute complessivamente da tutti soci dell'Area Romagna, pari a n. 229.234.456.

(Fonte: elaborazione da allegato Hera 3.3)

c) I soci facenti parti dell'Area Romagna (suddivisi nei 4 sotto territori) aderenti al patto sono 48 e complessivamente detengono il 34,04% delle azioni bloccate totali (pari a n.572.267.488 az.) possedute da tutti i 111 soci pubblici aderenti al patto di 1° livello , ovvero (oltre a quelli "romagnoli"):

- gli azionisti di Bologna e di Ferrara;
- gli azionisti di Modena;
- gli azionisti dei comuni del Nord Est: i comuni di Trieste, Padova e Udine.

(Fonte: elaborazione da allegato Hera 3.3)